



N. 36/2010 R.M.P.S.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
II SEZIONE PENALE
MISURE DI PREVENZIONE**

composto dai sigg.ri magistrati:

dr.ssa Vilma GILLI	- Presidente
dr.ssa M. Christina DE TOMMASI	- Giudice
dr. Simone ORAZIO	- Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, per decidere sull'applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni sottoposti a sequestro disposto, ai sensi dell'art. 2 *bis* commi 4 e 5 L. 575/65, dal Presidente della II sezione penale con decreto del 16 aprile 2010, convalidato con decreto del Tribunale dell'11 maggio 2010, ovvero sulla revoca del sequestro medesimo nei confronti di F.G., nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto;

visto il decreto di sequestro anticipato del Presidente della II Sezione Penale del Tribunale di Taranto del 16 aprile 2010;

letta la proposta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni avanzata dal sostituto Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce il 26 gennaio 2012;

visto il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal Tribunale in data 11 maggio 2010;

esaminati gli atti istruttori, le memorie delle parti nonché la documentazione prodotta dai difensori dei proposti ed acquisita dal Tribunale;

uditi il P.M. ed i Difensori comparsi in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 3 febbraio 2012;

OSSERVA

Preliminarmente, è opportuno chiarire che il presente provvedimento riposa sulla disciplina di cui alla l. n. 575/1965, sebbene nelle more dell'odierna procedura sia stato adottato il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, meglio noto come "codice antimafia", deputato, tra l'altro, ad operare anche in *subiecta materia*. La chiosa risulta necessaria in quanto l'art. 117, comma 1, del decreto citato stabilisce che le disposizioni contenute nel libro I – che non a caso regolano anche i presupposti per l'adozione della confisca – non possono essere applicate ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto in questione, sia stata già formulata la richiesta di adozione della misura di prevenzione, motivo per cui, poiché tale fattispecie ricorre nel caso concreto, l'ordito normativo di riferimento deve essere rappresentato esclusivamente da quanto stabilisce la l. n. 575/1965.

IL REQUISITO SOGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CONFISCA: LA PERICOLOSITA' SOCIALE.

Anche a volersi limitare ad una rapida lettura della normativa che rileva in questa sede, ci si rende conto, *prima facie*, che l'applicazione della stessa sembra imprescindibilmente legata alla sussistenza della pericolosità sociale del proposto, in quanto l'art. 1 l. n. 575/1965 stabilisce che "*la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ...nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 conv. in l. n. 352/1992*". Pertanto, proprio in ragione del suddetto *incipit*, la successiva disciplina predisposta dalla l. n. 575/1965, prima delle modifiche legislative di cui si dirà da qui ad un attimo, aveva da sempre concepito la misura di prevenzione patrimoniale quasi come una figura ancillare rispetto a quella personale dal momento che le sorti della prima (applicazione e revoca) erano indissolubilmente legate a quelle della seconda, secondo il rigido brocardo *simul stabunt simul cadent* (art. 2 ter, commi 3 e 4, l. n. 575/1965). Un sistema così congegnato non poteva che assumere un unico significato: l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale poteva riguardare solo soggetti socialmente pericolosi che, in quanto tali, erano stati sottoposti anche alla misura di prevenzione personale.

Sennonché, le critiche rivolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza (C. Cost. n. 335/1996) in merito al suddetto sistema, che rischiava di esporre le

misure di prevenzione patrimoniali alle vicende negative di quelle personali (es. la revoca), ha indotto il legislatore a concepire in maniera diversa il rapporto tra le due tipologie di misure, questa volta considerate, almeno apparentemente, come due entità del tutto autonome e distinte. Infatti, l'art. 2 ter, comma 6 bis, a seguito della prima novella introdotta dalla l. n. 125/08 e della successiva modifica apportata dall'art. 2, comma 22, l. n. 94/2009, così dispone: «6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Il senso della suddetta novità legislativa ben si comprende se si rammenta che i lavori preparatori della novella del 2008 intendevano realizzare il passaggio definitivo da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reintrodotta nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato».

Sennonché, come autorevolmente annotato in dottrina, “ ... tali obiettivi non sono stati, però, del tutto realizzati”, già con la novella del 2008, “ ... perché non è stata modificata la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prevista nell'art. 2 ter, continuandosi a mantenere in vita un meccanismo che aggancia l'applicazione delle patrimoniali alle personali: l'art. 2 ter, primo comma, prevede che le patrimoniali sono applicate nel corso del procedimento destinato alle personali («nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente .. ») e il sesto comma pone un termine di decadenza per l'applicazione delle patrimoniali («I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, ... anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della

sua cessazione»).

La prima norma sembrerebbe escludere un'applicazione delle misure patrimoniali indipendente dalle personali, dato che stabilisce che le indagini e l'applicazione delle patrimoniali avviene nell'ambito del procedimento per infliggere le personali, mentre la seconda indica un termine processuale che determina la decadenza del

potere di imporre misure patrimoniali; e questo termine deriva dalle personali, “prima della loro cessazione”.

Emerge, ancora una volta, come la riforma sia stata frettolosa e poco coordinata con il tessuto normativo rimasto invariato, in quanto ci si è limitati a proclamare l'autonomia delle patrimoniali dalle personali, senza poi adeguare il procedimento e anzi continuando ad imporre il legame tra le due tipologie di misure.

Dunque, alla stregua di tali considerazioni ben può dirsi che la generalizzante petizione, contenuta nel primo inciso del comma 6 *bis* dell'art. 2 *bis* della l. 31.5.1965, n. 575 e ss. modd., come introdotto dalla novella del 2008, svelava, all'indomani di tale riforma, una concreta capacità innovativa del sistema assai più contenuta di quanto il legislatore non intendesse realizzare: il che si rendeva manifesto con il solo esame di quale fosse il materiale ambito di efficacia della norma come novellata. Deve annotarsi che nessun elemento di novità introduceva l'inciso in esame nel suo necessario riferimento a tutte le ipotesi, contemplate dall'art. 2 *ter* della l. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. che, anche nella nuova formulazione della norma ora detta, prevedono espressamente che la confisca dei beni sequestrati sia ordinata con l'applicazione della misura di prevenzione personale (3° comma, I parte); così come nessun elemento di novità introduce l'inciso in esame nel suo implicito rinviare ai casi in cui sono consentiti, entro determinati limiti invalicabili, il sequestro e la confisca successivi all'applicazione della misura personale (6° comma), purché tale misura non sia nel frattempo cessata e la confisca differita a dopo l'applicazione della misura personale (3° comma, II parte) e purché non oltre un anno prorogabile di un altro anno con provvedimento motivato, dalla data del sequestro.

Senonché, quali fossero, in concreto, nell'intendimento del legislatore del 2008, i confini concettuali dell'operatività pratica di tale intervento additivo e se tali confini fossero più ampi di quelli che circoscrivono le ipotesi già contemplate dal sistema e dinanzi ricapitolate, non era dato desumere dalla norma stessa che, per converso, si presentava con un tenore a dir poco lapidario; motivo per cui non potendosi iscrivere tale nuova norma nel contesto di un franco intervento riformatore di sicura portata dirompente - magari in coerenza agli auspici della dottrina che si sono dinanzi già evocati - la disposizione in esame non sembrava dotata, per l'effetto, di quel grado di determinatezza sufficiente a fornire all'interprete una rotta indiscussa nell'individuare nuovi percorsi applicativi del sistema della prevenzione patrimoniale. Alla luce delle suddette perplessità, lo stesso legislatore - evidentemente sensibile alle critiche rivolte alla sostanziale incompiutezza della medesima riforma del 2008 - ha ritenuto di integrare con l'ulteriore succitata modifica, introdotta dall'art. 2, comma 22,

della legge 15 luglio 2009, n. 94. Ad avviso della Relazione n. III/09/09 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, datata al 27 luglio 2009, " ... la nuova regolamentazione porta ad ulteriori sviluppi una delle innovazioni più significative del "decreto sicurezza": l'introduzione (per l'appunto) del principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, con la conseguente applicabilità di queste ultime nei confronti dei successori (a titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro nel caso di decesso del proposto ...".

Ciò dato, inoltre, la medesima Relazione ha ribadito, nel contesto di un'ampia valutazione della portata innovativa della norma, da un lato che, alla stregua della novella del 2008, il procedimento di prevenzione patrimoniale può oggi " ... essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa alla adozione di misure personali"; e che il comma 22 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, " ... fornisce ora una importante precisazione in ordine ai parametri da utilizzare nel giudizio in ordine alla applicazione della misura patrimoniale 'disgiunta' dalla misura personale, atteso che la applicazione della misura patrimoniale prescinde del tutto da ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del suo destinatario al momento della richiesta".

Ma la stessa Relazione dell'Ufficio del Massimario, posta tale debita sottolineatura del carattere innovativo della norma, ha prudentemente evidenziato che, **nonostante l'intervento innovativo dettato dall'art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, " ... anche in caso di proposizione di una misura patrimoniale 'disgiunta' da una richiesta di misura personale, occorrerà, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione: indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ecc."**; e che " ... la nuova norma non risolve, inoltre, almeno esplicitamente, la complessa questione relativa alla necessità – o meno – di una correlazione temporale tra la pericolosità sociale del soggetto e l'acquisto dei beni da sottoporre alle misure di prevenzione patrimoniali".

Il Tribunale, conscio della portata maggiormente favorevole del suddetto orientamento rispetto agli interessi del proposto, se non fosse altro perché espressione quantomeno del principio del *favor rei*, intende aderirvi in quanto l'alternativa sarebbe quella di optare per l'interpretazione secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale debba essere concepita come un'*actio in rem*, difficilmente conciliabile con le garanzie inviolabili sancite dagli artt. 27, 41 e 42 Cost.

Pertanto, nell'ottica dell'inquadramento del proposto all'interno di una delle categorie previste dall'art. 1 l. n. 575/1965, occorre anzitutto richiamare quanto precisato nel decreto di convalida del sequestro

anticipato, allorquando, ripercorrendo i tratti salienti del vissuto criminale del F., sono state citate le varie sentenze di condanna da lui riportate in materia di delitti di criminalità organizzata: sentenza ex art. 444 c.p.p., pronunciata in data 11 maggio 1999 dal Giudice del Tribunale di Lecce, per associazione di tipo mafioso, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione; sentenza di condanna del 18 luglio 2000, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (quale capo, promotore ed organizzatore), usura aggravata continuata, estorsione aggravata continuata, spendita senza concerto di monete falsificate, alla pena di anni quattordici di reclusione ed € 7.000 di multa. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza pronunciata il 3 luglio 2002 ex art. 599, comma 4, c.p.p., riduceva la pena ad anni sette, mesi dieci di reclusione ed € 3.217,50 di multa; sentenza del 14 ottobre 2004, emessa dal Gup del Tribunale di Lecce, con la quale veniva irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed € 600 di multa per i reati di estorsione ed usura, entrambi aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 d. l. n. 152/1991, episodi ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza che precede.

A tanto aggiungasi che il F., in virtù dell'ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Lecce in data 4 ottobre 2010, è attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto a capo di un'associazione a delinquere di stampo mafioso e gravemente indiziato dei reati-fine dalla stessa divisiati, quali estorsione, truffa, falsità documentale, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi posti in essere mediante un nutrito sodalizio criminoso al quale avevano aderito numerosi esponenti della malavita organizzata operante nel territorio di Taranto.

Infine, ad ulteriore conferma dell'indubbio spessore della pericolosità del proposto, è doveroso evidenziare che il Tribunale di Taranto, con decreto n. 35/2011, adottato al termine dell'udienza del 27 maggio 2011, ha applicato al F.G. la misura della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni, gravata dell'obbligo di soggiorno del comune di residenza e del versamento della cauzione, pari ad € 2.000, misura questa che, invero, era già stata anticipata da analogo provvedimento adottato dal Tribunale di Taranto il 20 giugno 2002 ed eseguito il 30 novembre 2005.

In definitiva, le recenti risultanze investigative poc'anzi citate, compendiate nell'applicazione della custodia cautelare e della misura di prevenzione, sono a dir poco significative nel tratteggiare la pericolosità del F.G. non solo per la loro attualità, ma anche per via del fatto che tali emergenze non sono state assolutamente sconfessate dai Giudici che si sono successivamente occupati del loro sindacato, tant'è vero che la difesa

non ha dato assolutamente prova del sopravvenuto intervento di decisioni di senso contrario a tal riguardo.

Al lume di tanto non è assolutamente revocabile in dubbio la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi da cui dipende l'applicazione della confisca, di cui si è innanzi ampiamente discusso, quali gli indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa nonché la concreta pericolosità sociale del F., come si desume dalla sua stabile ed ininterrotta dedizione allo svolgimento di pericolose e redditizie attività delittuose, per i cui dettagli si rinvia *in toto* all'ordinanza del Gip di Lecce del 04 ottobre 2010, depositata dal P.M. all'udienza del 19 ottobre 2010 (Sez. 1, Sentenza n. [6613](#) del 17/01/2008 "*Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità*").

Sul punto, la difesa si è limitata a sostenere che l'imprinting mafioso del F.G. risalirebbe a fatti assai remoti, come dimostrato dalle sentenze definitive di condanna sopra citate, sicché, con riferimento all'attualità nulla deporrebbe a suo carico in quanto allo stato il proposto è semplicemente imputato di associazione mafiosa e dunque, in quanto tale, da ritenersi sino a prova contraria del tutto innocente. L'assunto difensivo non ha pregio poiché, oltre a non essere necessaria ai nostri fini una sentenza di condanna definitiva per reati di mafia – come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata – resta inoltre da sottolineare che il F., piuttosto, non ha mai dimostrato di aver reciso quel vincolo atavico che ora come allora lo vede ancora legato alla consorteria mafiosa ionica, tant'è vero che le frequentazioni con pericolosi pregiudicati da lui tenute all'indomani dell'espiazione di tutte le pene inflitte si sono dipanate senza soluzione di continuità dal 2005 (cfr. informativa della Questura di Taranto del 9.11.2010 ed allegati), sino al momento del suo arresto ed in tal senso appare interessante valorizzare quanto riportato nell'ordinanza del 4 ottobre 2010 dalla quale si comprende che il proposto era sino a quel momento il punto di riferimento di mafiosi di grosso calibro, quali R.V. e G.M., nonché "delfino" di un altro pericoloso mafioso, che risponde al nome di D.O. (cfr. pp. 28-29; 37 e ss.) (Sez. 6, Sentenza n. 499 del 21/11/2008 "*Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad*

associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative).

Orbene, prima di entrare nel merito della vicenda che ci occupa e data la complessità degli accertamenti rimessi al Tribunale, si anticipa che il metodo seguito nella trattazione che ci occupa prevede la verifica della sussistenza, per ogni singola acquisizione patrimoniale, dei presupposti oggettivi richiesti per l'applicazione della confisca che consistono nella disponibilità diretta o indiretta del cespite da parte del proposto e nella sproporzione tra il valore dello stesso e le condizioni reddituali del proposto ovvero, in alternativa, nella derivazione della *res* dal reimpiego di proventi illeciti (art. 2 ter, comma 3, l. n. 575/1965).

LE CAPACITA' REDDITUALI.

Naturalmente, rispetto a quanto detto, risulta prioritaria l'esposizione dei redditi dichiarati dal F.G. e dai suoi prossimi congiunti nel periodo in cui si collocano le operazioni negoziali in rassegna che hanno occupato un lasso di tempo che parte dal 2005 sino al 2010.

Più nel dettaglio, nell'anno 2003, F.G. ha dichiarato, come reddito da lavoro dipendente, la somma di € 4.521,05, risultando assunto presso la tabaccheria della madre, S.F. Negli anni 2004-2007, F.G. ha denunciato un reddito medio lordo di poco inferiore ai 15.000 €, figurando come lavoratore subordinato dell'impresa edile recante ditta ZETA (più nel dettaglio: nel 2004 il reddito dichiarato era di € 12.842; nel 2005, il reddito denunciato era di € 16.478; nel 2006 il reddito dichiarato ammontava ad € 16.758; nel 2007 il reddito denunciato ascendeva ad € 17.239). Prima di esaminare i redditi prodotti dal F.G. negli anni successivi, è necessario evidenziare che il P.M. ha avanzato seri dubbi sull'effettività del rapporto di impiego da cui deriverebbero i redditi esposti, perché, soprattutto a partire dall'ottobre 2005, il F.G. aveva condotto uno stile di vita incompatibile con gli orari di lavoro del dipendente di un'impresa edile. Non a caso, durante i suoi spostamenti, era stato osservato mentre abbandonava la propria abitazione mai prima della metà mattinata e spesso in compagnia di pregiudicati quali D.V.S., B.M. ecc. (vds. nota della Questura di Taranto del 31 marzo 2010). Ancora, dalla registrazione di conversazioni telefoniche ed ambientali è emerso che B.C., gestore di fatto della ZETA, era aduso alla costituzione di fittizi rapporti di lavoro tanto

con il F.G. (all.ti nn. 30, 333, 34, 61 e 134 dell'informativa citata) quanto con altri pregiudicati, come R.V. e G.M. (all. n. 415 dell'informativa dell'11 giugno 2008 che riporta il seguente dialogo R.V. "Da Carletto siamo andati a prendere lo stipendio! D.V.S. "Vincenzo, quello in galera ci deve mandare, ci deve mandare! Così, così, così, non sta lavorando e sta avendo lo stipendio), invitando costoro a recarsi presso gli uffici dell'impresa per ricevere la busta paga. Inoltre, l'acclarato impegno quotidiano del F.G. nella gestione dei ristoranti "Epsilon" e "Gamma" (come in seguito verrà dimostrato), ad avviso del P.M., confermava ulteriormente la fittizietà dei rapporti di lavoro predetti.

Infatti, la Direzione Distrettuale Antimafia ha sostenuto il carattere simulato anche con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente tra il F.G. e l'esercizio commerciale "Gamma", atteso che per l'anno 2008 F.G. aveva dichiarato di aver percepito, come dipendente del locale commerciale anzidetto, la somma di € 7.456,00, essendo emerso al contrario che costui all'interno del locale era il vero *dominus* occupandosi costantemente e concretamente dell'intera gestione dell'attività in questione.

Con particolare riguardo alle condizioni reddituali di F.C. – figlio primogenito del proposto, a cui risultano formalmente intestati quasi tutti i beni in sequestro - il P.M. ha rappresentato che nell'anno 2004 costui aveva denunciato un reddito pari ad € 7.469,00, mentre, per l'anno 2005, non risulta alcuna denuncia dei redditi.

Negli anni 2006, 2007 e 2008, F.C., in qualità di titolare delle attività di ristorazione predette ("Epsilon" ed "Gamma"), dichiarava un reddito rispettivamente pari ad € 24.309,00, 54.464,00 e 17.350,00.

Quanto alla moglie del F., E.A., non è stato riscontrato alcun reddito, se non per l'anno 2003, pari ad € 111,00.

Sempre con riferimento alle capacità reddituali, le difese non hanno dimostrato ulteriori entrate o comunque altre disponibilità in denaro, pur potendo procedere in tal senso mediante l'ausilio di consulenti tecnici il cui elaborato, previa escussione del suo autore, avrebbe potuto trovare ingresso nell'odierna procedura, a guisa di controprova, essendo noto che l'ammissione di tale mezzo istruttorio non è subordinata ad un potere discrezionale del Tribunale in quanto espressione del diritto "incondizionato" alla prova contraria. Al contrario, i difensori del proposto e dei terzi si sono limitati a chiedere una perizia contabile che, essendo un mezzo di prova "neutro", e cioè né a carico né a discarico del proposto (Cass., Sez. IV, sent. 22.01.2007, n. 14130; Sez. IV, sent. 05.12.2003, n. 4981; Sez. VI, sent. 18.06.2003, n. 37033; Sez. VI, sent. 12.02.2003, n. 17629), si sottrae, per inferenza logica, al principio dispositivo di cui all'art. 190 c.p.p. (in tal senso cfr. Cass., Sez. V, 15.04.2004, Righetti, Sez. I, 18.06.2004, Piscitelli, Cass., Sez. IV, 5.12.2003, p.m. in c. Ligresti, Cass., Sez. III,

28.10.1998, Patrizi, Cass., Sez. I, 23.10.1997, Geremia), motivo per cui il proposto non può vantare un diritto assoluto all'ammissione della perizia, al contrario di quanto appena chiarito con riferimento alla consulenza tecnica. Conseguentemente, il Tribunale, nel pieno esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'assunzione della suddetta prova, ha rigettato l'istanza (cfr. ud. 15 febbraio 2011) in quanto le risultanze documentali acquisite consentivano ampiamente di valutare il requisito della proporzione tra capacità reddituali del proposto e valore economico dei beni in sequestro.

Invero, nel corso del proprio esame, il F.G. ha articolato una labile difesa in ordine alla contestata fittizietà del rapporto di lavoro con la ditta "ZETA", spiegando che le telefonate con le quali veniva invitato a ritirare la busta paga erano riconducibili al sistematico ritardo con il quale l'impresa aveva sempre provveduto al pagamento di tutti dipendenti (vds., verb. sten. ud. 26.01.2012, esame F.G., p. 7). La tesi non è assolutamente idonea a confutare l'assunto del P.M., anzitutto in quanto dal tenore dei dialoghi sopra riportati emerge senza tema di smentita che l'impresa in questione fosse adusa all'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi. Inoltre, il chiarimento fornito dal proposto è viziato sul piano logico, perché, anche a voler ammettere un ritardo nei pagamenti, il datore di lavoro non avrebbe assolutamente alcuna necessità di contattare telefonicamente il dipendente che deve retribuire, potendo provvedere in tal senso al termine di qualunque giornata lavorativa e comunque in occasione delle molteplici opportunità di incontro che sussistono tra il datore di lavoro ed i propri dipendenti. Infine, oltre ai suddetti rilievi, resta da osservare che la difesa nulla ha controdedotto in merito all'impossibilità per il F.G. di conciliare il proprio esclusivo e comprovato impegno nella gestione del ristorante "Epsilon" presso la Lambda con la contestuale esistenza del rapporto di lavoro con la ditta ZETA, né è stato assolutamente chiarito come mai il F., in qualità di dipendente edile, avesse la possibilità di trattenersi sino a metà mattinata all'interno della propria abitazione per poi uscire liberamente per le vie della città di Taranto, come dimostra la lunga teoria di controlli, opportunamente compendiata nella nota della Questura di Taranto, datata 31 marzo 2010.

E comunque, a tutto voler concedere, se è pur vero che dalle conversazioni telefoniche citate emerge che B.C. corrispondesse uno stipendio ai suoi dipendenti apparenti, e quindi anche al F., nonostante la comprovata mancanza di una controprestazione lavorativa, è altrettanto fuori discussione che l'entità della retribuzione a tal proposito dichiarata dal F.G. fosse inferiore rispetto a quella effettivamente percepita proprio in quanto il rapporto di lavoro con il proposto era meramente fittizio alla luce delle circostanze poc'anzi menzionate: in pratica, sul piano logico, è del

tutto assurdo che il B.C. corrispondesse al F.G. un normale stipendio senza aver ricevuto alcuna attività lavorativa da parte del proposto ed è quindi in questi termini che il reddito dichiarato dal F.G. come dipendente della ditta ZETA deve essere ritenuto fittizio.

Del resto, anche a voler ritenere, per assurdo, che i redditi dichiarati dal F.G. con riferimento all'attività lavorativa svolta per la ditta ZETA fossero stati effettivamente percepiti, resta fuori discussione che si trattava di redditi certamente insufficienti per far fronte alle incombenze del normale *menage* di una famiglia con cinque componenti (essendo al cospetto di redditi medi pari a circa 15.000 euro lordi per gli anni 2004-2007) e quindi, a maggior ragione, del tutto inidonei a sostenere le onerose acquisizioni patrimoniali in rassegna.

Infine, deve escludersi che ai fini delle capacità reddituali del F.G. possano prendersi in considerazione le entrate derivanti dapprima dalla locazione e successivamente dalla vendita dell'esercizio commerciale "Eta" disposte da F.C. in favore di S.D. (in sede di perquisizione presso l'abitazione del F.G. sono state rinvenute le cambiali con le quali il S.D. pagava ratealmente a F.C. l'acquisto del "Eta": sul punto vds. il verbale della citata perquisizione acquisito all'ud. dell'11 maggio 2010). Infatti, come verrà immediatamente motivato, trattasi di operazioni commerciali mediante le quali il F.G. ha monetizzato un bene che era stato acquistato attraverso l'impiego di capitali illeciti. In particolare, come si evince dal contratto di cessione d'azienda (vds. all. n. 3 dell'informativa della Guardia di Finanza dell'8 aprile 2009), intervenuto in data 21 novembre 2005, tra F.C. e C.E., tale attività commerciale era stata acquistata per il prezzo di € 27.500, che risulta del tutto sproporzionato tanto rispetto al reddito prodotto da F.C. in quell'anno (€ 24.309 lordi) - che per di più aveva pochi mesi prima (23 maggio 2005) compiuto l'acquisto della società "Alfa srl" per la somma di € 90.000 - quanto in rapporto ai redditi raggiunti dal proposto nel medesimo anno (€ 16.478 lordi). Pertanto, dimostrato che il "Eta" era stato acquistato con denari certamente non rappresentati dai redditi leciti dichiarati dai F. (F.C. e F.G.), e quindi, trattandosi di acquisizione patrimoniale avvenuta con l'impiego di ricchezze illecitamente accumulate, è doveroso concludere, per immediata inferenza logica, che anche i proventi derivanti dalla vendita di tale attività commerciale fossero geneticamente e quindi ontologicamente viziati ed in quanto tali assolutamente irrilevanti nell'ottica del giudizio sulla proporzionalità tra le disponibilità lecite accumulate ed il valore dei beni in sequestro.

Da ultimo, ai fini della valutazione delle effettive ricchezze del F., mette conto evidenziare che negli anni oggetto d'indagine costui aveva dovuto sostenere le esigenze di un intero nucleo familiare, composto, oltre

che dalla consorte, anche da tre figli, C. (nato il OMISSIS) L. (nato il OMISSIS) e P., (nato il OMISSIS): ben si comprende, allora, che i suoi redditi, così come dimostrati nella presente procedura, non essendo assolutamente idonei neppure per il soddisfacimento delle elementari esigenze quotidiane del nucleo familiare del F., *a fortiori* risultano inidonei a sostenere non solo le acquisizioni patrimoniali sospette, per cui si procede, ma anche il tenore di vita agiato condotto dalla famiglia del F.G. durante questi anni (nell'informativa della Guardia di Finanza, depositata all'ud. del 10.11.2010, emerge come le società "Alfa" srl ed "Gamma" sas, di fatto gestite dal F., come verrà chiarito da qui a breve, avevano stipulato negli anni 2005-2008, vari contratti di leasing, aventi ad oggetto vetture di lusso, quali Audi TT, tg. OMISSIS, Porsche 986, tg. OMISSIS, Porsche tg. OMISSIS, Porsche Cayenne, tg. OMISSIS; vds. informativa Questura di Taranto del 12.02.2010, nella quale si evidenzia che F.C. dal 02.12.2008 sino al 27 aprile 2009 era risultato intestatario dell'autovettura BMW Serie 3, 330 XD, tg. OMISSIS).

LE OPERAZIONI NEGOZIALI COMPIUTE DAL F.: LORO VALORE ECONOMICO E GIUDIZIO DI PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLE CONDIZIONI REDDITUALI DEL PROPOSTO.

23 maggio 2005: F.C. acquistava da G.G.B. e B.F., per il valore nominale di € 90.000, l'intero capitale sociale della ALFA srl, società che all'epoca gestiva la Lambda ed il relativo ristorante "Epsilon". Nell'atto di cessione delle quote sociali, entrambe le parti venditrici accettavano che l'intero credito venisse soddisfatto senza il versamento di alcun anticipo e mediante il pagamento di centoventi rate, a partire dal 27 maggio 2007. In particolare, F.C. si impegnava a corrispondere mensilmente, per la durata di 10 anni, la somma di € 150,00 in favore del G.G.B. (la cui quota corrispondeva al valore di € 18.000) e l'importo di € 600,00 in favore del B.F. (titolare della quota pari ad € 72.000).

Il P.M. ha ritenuto che tale acquisto celasse la *longa manus* di F.G., anzitutto poiché sembrava alquanto inverosimile che il figlio C., all'epoca diciannovenne e dichiaratosi studente nell'atto di cessione, avesse potuto vantare una disponibilità economica tale da giustificare l'onerosità dell'obbligazione assunta, tant'è vero che, come è già stato esposto in precedenza, F.C. non aveva denunciato alcun reddito per l'anno 2005. Inoltre, dalle indagini condotte su tale cessione era emerso che le trattative e la cessione della ALFA srl erano state gestite da F.G., come dichiarato sia da A.P. nelle sit rese il 3 aprile 2006 alla Questura di Taranto (allegate

all'informativa dell'11 giugno 2008) che da G.G., amministratore unico della "Alfa" srl (cfr. verb. ud. 15.02.2011, testimonianza G.G., p. 25).

Inoltre, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata anche sull'entità del corrispettivo effettivamente pattuito, atteso che il A.P. aveva affermato dinanzi alla P.G. che *"per la cessione delle quote della ALFA srl F.C. avrebbe corrisposto la somma di € 130.000 nel momento in cui i sindacati confederati fossero rientrati nella gestione dell'attività pagando a loro volta l'avviamento"*. La Direzione Distrettuale Antimafia ha sottolineato che il prezzo indicato dal A.P. per la cessione era perfettamente coincidente con quello che il F.G. avrebbe dovuto conseguire dalla conclusione del contenzioso con i sindacati confederati. Infatti, dalla disamina dell'atto di transazione stipulato in data 10 gennaio 2007, tra la "Theta" onlus - proprietaria della Lambda - e la Alfa srl, rappresentata da F.C., emerge che quest'ultima, rilasciando anticipatamente i locali all'avente diritto, avrebbe ottenuto la somma di € 130.000 a titolo di risarcimento danni per la perdita dell'avviamento (cfr. produzione della difesa di F.G., depositata all'ud. dell'11 maggio 2010).

Tuttavia, la Procura ha aggiunto che la somma di € 40.000, riveniente dalla differenza tra il prezzo effettivamente convenuto (€ 130.000) e quello dichiarato nell'atto di cessione delle quote (€ 90.000), era il corrispettivo versato da F.G. a A.P., al momento della cessione, come *"ringraziamento"* per due vantaggi immediatamente conseguiti dal F.G. quali, da un lato, l'aver beneficiato di una struttura in pieno funzionamento, il cui compendio aziendale (masseria e relativo ristorante), nel silenzio delle parti, era stato di fatto ceduto gratuitamente al F.G. e dall'altro, il pagamento rateale ritardato di due anni senza alcun interesse.

Inoltre, il coinvolgimento effettivo di F.G. nella operazione negoziale *de qua* è stato arguito dal P.M. alla luce del fatto che mediante vari controlli delle forze dell'ordine, effettuati presso il bar-ristorante "Epsilon", si era riscontrata la costante presenza di F.G. in qualità di gestore dell'esercizio commerciale (cfr. informativa Questura di Taranto del 31 marzo 2010). Ancora, la Pubblica Accusa ha osservato che proprio l'impossidenza di F.C., correlata alla sua qualità di studente, obbliga a ritenere che anche le spese legate alla gestione della struttura in questione fossero state sostenute dal padre che, a maggior ragione, deve ritenersi il vero titolare della società anzidetta.

Infine, il P.M., ad ulteriore supporto della prospettazione accusatoria, ha rappresentato che in data 4 maggio 2007 F.C. cedeva formalmente l'intera titolarità delle quote della "Alfa" srl a M.G., sempre per l'importo di € 90.000, ma ha evidenziato il carattere simulato di tale dismissione alla luce delle seguenti circostanze: a) il M.G. negli anni 2002-2007 non aveva dichiarato alcun reddito, motivo per cui deve ritenersi che egli non avesse

alcuna disponibilità economica per sostenere l'acquisto delle quote della società in parola; b) nell'ambito di una conversazione telefonica del 17 luglio 2007, F.G. aveva continuato ad attribuirsi l'effettiva titolarità del conto bancario intestato alla ALFA srl, sebbene formalmente la società fosse stata già ceduta due mesi prima (informativa della Questura di Taranto dell'11 giugno 2008, all. n. 59), e tanto denota irrefutabilmente il carattere simulato della cessione della società nonché la costante titolarità della stessa in capo al proposto.

A fronte delle suddette risultanze, il F., in occasione del suo esame, ha spiegato di aver ottenuto gratuitamente dapprima la gestione del ristorante "Epsilon", a partire dal 2005, per circa due-tre anni, garantendo tuttavia al A.P., che ne era il titolare di fatto, l'appianamento dei debiti che erano stati precedentemente accumulati. Quanto all'acquisto della società "Alfa" srl, che gestiva il predetto ristorante, il F.G. ha sostenuto di non aver materialmente versato nulla al A.P. poiché entrambi avevano pattuito di defalcare dal corrispettivo di € 130.000 - a cui aveva fatto riferimento il A.P. nelle sit citate - i debiti pregressi accumulati dalla Alfa srl con la precedente gestione ma pagati dal F., sicché il corrispettivo residuo da versare per l'acquisto delle quote della "Alfa" srl sarebbe ammontato, inizialmente, a circa 55-60 mila euro. Sennonché, sempre secondo la ricostruzione del F., egli non avrebbe corrisposto al A.P. neanche la somma in denaro corrispondente al suddetto credito residuo poiché, pochi giorni prima della stipula della transazione predetta, alla Alfa srl sarebbe stata notificata un'altra cartella esattoriale della SOGET, pari a circa 50-55 mila euro, del cui pagamento il F.G. si sarebbe fatto carico nuovamente, estinguendo per compensazione il debito residuo che egli aveva contratto per l'acquisto della Alfa srl (vds., verb. sten. ud. 26.01.2012, esame F.G., p. 13).

Anche a voler ritenere che quest'ultima situazione debitoria sia stata provata mediante la produzione delle cartelle di pagamento depositate dalla difesa e notificate alla "Alfa" srl per tributi relativi agli anni 2000-2009 (vds. produzione documentale ud. 03.02.2012), sta di fatto che anzitutto non v'è alcun riscontro né in merito agli accordi raggiunti con il A.P. per l'accollo dei suoi debiti da parte di F., né con riferimento alla relativa compensazione tra il suddetto debito ed il credito di € 130.000 che il proposto avrebbe dovuto versare al A.P. per la cessione delle quote della Alfa srl. L'assenza di una qualunque prova documentale relativa agli accordi descritti dal F.G. è a dir poco circostanza sospetta perché costui - che si è sempre descritto come soggetto esperto nella conduzione di operazioni commerciali nell'ambito della ristorazione e che per di più vanta una laurea in giurisprudenza - se davvero si fosse verificata la situazione da lui tratteggiata, si sarebbe certamente munito di un accordo scritto a tutela delle proprie ragioni onde evitare un'eventuale duplice richiesta di

pagamento del credito oneroso da parte del A.P. Del resto, è parimenti inverosimile che il F.G. avesse ottenuto gratuitamente la gestione del ristorante della Lambda, che è una struttura ben attrezzata e per di più collocata all'interno di un circolo sportivo assai noto *in loco* per le numerose manifestazioni tenutesi in quel plesso. Pertanto, chiarita l'assoluta inverosimiglianza della tesi sostenuta dal F., anche perché costui non ha neppure dimostrato di aver pagato i suddetti debiti del A.P., resta da comprendere con quali denari sia stato versato il corrispettivo per la cessione delle quote della Alfa srl, pari ad € 130.000, come indicato dal A.P. In teoria, la provvista per tale pagamento sarebbe potuta derivare dalla transazione che la Alfa srl aveva concluso con la Fondazione Vivere Solidale onlus ed a tal proposito è stato lo stesso F.G. ad aver dichiarato, durante il suo esame, che la fondazione aveva provveduto al versamento della somma di € 131.000, a favore del rappresentante legale della Alfa srl, F.C., mediante la consegna di assegni circolari (vds. verb. sten. ud. 26.01.2012, p. 12-13). Il problema, però, risiede nel fatto che il F.G. non ha mai dimostrato la fondatezza di tale circostanza, nonostante l'esiguità del relativo onere probatorio, sicché è alquanto doveroso desumere che il pagamento delle ragioni creditorie del A.P. fosse avvenuto attraverso l'impiego di ricchezze illecite, poiché assolutamente esorbitanti rispetto ai redditi dichiarati da F.G. che, come già chiarito, in quegli anni disponeva di un reddito lordo pari a circa 16.000 euro.

Ancora, quanto all'attuale riconducibilità della Alfa srl al F., è del tutto condivisibile la tesi della Pubblica Accusa proprio in virtù delle circostanze riportate nelle pagine precedenti: la cessione della società in parola, avvenuta il 4 maggio 2007, per il valore di 90.000 euro, in favore di M.G., è da intendersi puramente fittizia poiché il M.G. negli anni 2002-2007 non ha mai dichiarato alcun reddito; ed a conferma del carattere simulato della cessione depone il fatto che, in data 17 luglio 2007, e quindi a distanza di due mesi dalla dismissione della società in argomento, F.G. aveva continuato a dare direttive al telefono in merito ad un versamento da effettuare sul conto della Alfa srl, spiegando all'operatore di banca che quel conto era ancora a lui riconducibile (informativa Questura di Taranto, 11 giugno 2008, p. 24, all. n. 59). Infine, è interessante aggiungere che anche l'attuale rappresentante legale della Alfa srl, tale O.P., è un mero prestanome del F.G. che non a caso è persona sprovvista di redditi (cfr. il relativo estratto dell'anagrafe tributaria) ed indagato con F.G. nell'operazione "Scarface" a cui si riferisce l'ordinanza di custodia cautelare del 4 ottobre 2010.

21 novembre 2005: F.C. acquistava da C.E. l'esercizio commerciale ETA, sito in Taranto alla via OMISSIS n. 4, per il corrispettivo di € 27.500.

Le parti convenivano altresì la voltura, a favore di F.C., del contratto di locazione dell'immobile in cui veniva condotta tale attività. Ad avviso del P.M., anche in questa operazione commerciale emergeva la "regia" di F.G., dal momento che il ridotto lasso di tempo trascorso tra il precedente acquisto e quello in rassegna, unitamente alle inidonee condizioni reddituali della parte formalmente acquirente (F.C. non aveva dichiarato alcun reddito per l'anno 2005), testimoniavano l'impossibilità concreta per F.C. di procedere a simili acquisizioni patrimoniali. Infatti, anche in questo caso è emerso che l'attività commerciale predetta era stata materialmente gestita da F.G., poiché in tal senso depongono tanto le sit rese da M.A., soggetto che aveva condotto il Eta da gennaio ad agosto 2006, quanto le ulteriori attività d'indagine dettagliatamente descritte alle pagine 36-43 dell'informativa della Questura di Taranto, 11 giugno 2008, dalle quali si ricava come il proposto avesse materialmente condotto tutte le trattative per divenire in possesso dell'attività *de qua*.

Successivamente, il 24 aprile 2007, F.C. concedeva in fitto d'azienda a S.D. l'attività commerciale in parola, ma ancora una volta l'operazione economica veniva condotta da F.G., come documentato non solo dalle intercettazioni telefoniche di cui all'informativa poc'anzi citata, ma anche dalle sommarie informazioni rese da S.T., padre di S.D., (cfr. verbale di sit del 20.04.2010, depositato dal P.M. all'udienza dell'11 maggio 2010). L'ufficio inquirente, però, ha sostenuto che il contratto in parola debba ritenersi meramente fittizio, poiché, in occasione di recenti controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Taranto presso l'attività commerciale *de qua*, il S.D. aveva esibito le fatture relative al canone di fitto d'azienda prive di sottoscrizione e riportanti un corrispettivo (€ 1.500) ben diverso da quello pattuito nel contratto (€ 1.900) (cfr. informativa Squadra Mobile, Questura di Taranto, 1 aprile 2010).

Ancora, in relazione all'immobile in cui veniva svolta l'attività commerciale in argomento - ed è questo l'aspetto che interessa al Tribunale - sito in Taranto, via OMISSIS n. 4, il P.M. ha rappresentato che in data 28 giugno 2006 era intervenuto un contratto preliminare di compravendita tra la proprietaria, D.B.D., e F.C. Nell'accordo si conveniva l'immissione in possesso dell'immobile da parte del promissario acquirente ed il versamento di € 90.000, all'atto della sottoscrizione del preliminare, come anticipo sull'intero importo, pari ad € 150.000. Di analogo tenore risultavano i successivi contratti preliminari stipulati sempre dalle stesse parti rispettivamente il 31 gennaio 2007 ed il 31 gennaio 2008 e nei quali continuava ad essere prevista la disponibilità materiale dell'immobile da parte di F.C.

Tuttavia, per dovere di completezza, mette conto evidenziare che nelle vicende relative alla proprietà del bene in questione interveniva anche

F.Ci., fratello di F.G., il quale in data 30 marzo 2007 siglava con la D.B. un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il locale commerciale in questione dietro il pagamento di un prezzo pari ad € 200.000. Tale contratto, ad avviso della difesa della D.B. e di F.Ci., avrebbe dovuto trovare sostanziale attuazione nel contratto di compravendita definitivo che le medesime parti avrebbero dovuto sottoscrivere in data 21 aprile 2010, ma mai concluso in quanto in data 20 marzo 2010 veniva eseguito il decreto di sequestro anticipato che ha dato l'abbrivio alla presente procedura.

Nelle memorie difensive depositate nell'interesse della D.B. si è evidenziato che l'intervento di F.Ci. per l'acquisto del locale commerciale in questione era avvenuto solo dopo che F.C. aveva tentato inutilmente di acquistare lo stesso immobile, mediante due distinti contratti preliminari del 31 gennaio 2007 e 31 gennaio 2008, non seguiti dalla stipula del contratto definitivo a causa della mancata concessione del mutuo richiesto dallo stesso F.C. (cfr. memorie difensive per D.B.D., depositate alle udienze dell'11 maggio 2010 e 3 febbraio 2012). Prima di esaminare le ulteriori risultanze istruttorie, che comunque sconfessano tale tesi, è necessario evidenziare anzitutto l'assurdità logica dell'impianto argomentativo articolato nelle predette memorie in quanto, premesso che in data 30 marzo 2007 F.Ci. aveva definitivamente sostituito il nipote F.C. nell'acquisto dell'immobile in rassegna, non si comprende, allora, per quale motivo la D.B., con il successivo contratto preliminare del 30 gennaio 2008, avesse promesso la vendita dello stesso bene a F.C. che, per altro, non poteva essere certamente un buon acquirente per la D.B. atteso che costui già precedentemente era stato costretto a rinunciare all'acquisto di tale unità immobiliare poiché non aveva trovato una banca disposta a concedergli un mutuo.

Ancora, la tesi secondo cui F.C. sarebbe stato costretto ad uscire di scena dall'acquisto del locale in rassegna a causa della mancata erogazione del mutuo non è assolutamente idonea ad ammantare di plausibilità logica la lunga teoria di contratti preliminari di compravendita, poiché è assurdo che F.C. avesse assunto per ben tre volte il vincolo dell'acquisto del bene in rassegna (vds. contratti preliminari di compravendita del 28.06.2006; 31.01.2007 e 31.01.2008), pagando addirittura un anticipo pari ad € 90.000 (cfr. contratto preliminare del 28 giugno 2006), senza poter contare sull'erogazione certa del mutuo e quindi, in definitiva, esponendosi ineluttabilmente al rischio della perdita dell'anticipo per inadempimento dell'obbligo di stipulare il definitivo.

Del resto, sono proprio gli esiti dell'istruttoria condotta nella presente procedura che sconfessano, anche sul piano storico, la ricostruzione operata dalla difesa, dimostrando piuttosto come l'acquisto del suddetto locale

commerciale sia da ricondurre a F.G. A tal riguardo occorre partire dal primo contratto preliminare di vendita relativo al locale che ci occupa, accordo che la D.B. aveva siglato con M.P. in data 12 gennaio 2006. A mente di tale contratto (vds. allegato n. 1 della nota della Questura di Taranto del 16 marzo 2010), la D.B. assumeva l'obbligo di trasferire la proprietà del suddetto immobile dietro il versamento del corrispettivo di € 150.000, di cui € 90.000 consegnati dal M.P. al momento della sottoscrizione del contratto preliminare. A conferma dell'effettivo versamento dell'importo di € 90.000 da parte del M.P. ed in favore della D.B. depone la testimonianza dell'avv. S.D.S., legale che aveva assistito la D.B. nelle trattative per la vendita dell'immobile in questione, la quale, all'udienza del 15 febbraio 2011, ha dichiarato che la consegna della somma di € 90.000, mediante gli assegni dettagliatamente indicati nel contratto preliminare di vendita da lei redatto, era avvenuta alla sua presenza (vds. verb. sten. ud. 15.02.2011, p. 33-4). Sennonché, nelle more della stipula del definitivo, che le parti avrebbero dovuto concludere entro il 31 marzo 2007, il F.G. decideva di inserirsi nella operazione negoziale in rassegna, sostituendosi al M.P., e pertanto, mediante apposita telefonata, il F.G. comunicava tale novazione soggettiva all'avv.ssa S.D.S., delegata dalla D.B. al compimento delle formalità relative alla vendita dell'immobile (rit. 378/06, prog. 9749 (F.G. *"Senta io mi sono sentito con il signor G.N.N. (marito della D.B. ndr) S.D.S. "Sì, sì" F.G. "In riferimento a quel compromesso fatto con M.P."* S.D.S. *"Sì, per quel locale, certo"* F.G. *"Dobbiamo cambiare un accordo, il nominativo da M.P. a F."* all. n. 35 della informativa della Questura di Taranto del 9.11.2010). Orbene, l'esplicito contenuto della telefonata non merita soverchi sforzi interpretativi, dal momento che è fuori discussione che mediante questa comunicazione il F.G. avesse manifestato la propria intenzione di subentrare nella vendita dell'immobile in rassegna, avendo per di più garantito all'avv.ssa S.D.S. di aver preventivamente ottenuto il *placet* da parte di G.F.P. (detto Na., vds nota della Questura di Taranto del 23 marzo 2010), marito della D.B. e proprietario di fatto del locale. Tra l'altro, la circostanza dell'esborso di denaro sostenuto dal M.P. per il locale *de quo* è stata confermata dal M.A. in occasione delle sit rese alla Questura di Taranto in data 5 agosto 2006: costui ha spiegato che M.G., figlio di M.P., gli aveva chiesto la restituzione del locale in questione - che fino a qualche mese prima lui aveva gestito - poiché, dovendo recuperare il denaro che il padre aveva investito per l'acquisto dell'immobile, aveva deciso di condurre l'esercizio commerciale unitamente al F., suo socio in affari (verbale di sit di M.A., 5 agosto 2006, p. 2).

Infine, ad ulteriore conferma dell'interesse del F.G. per il suddetto locale, depone il contenuto dell'esame reso da B.M., sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., secondo cui il F., proprio in quanto era subentrato nella trattativa

avviata dal M.P., aveva un debito nei confronti di costui, pari a circa 100.000 € (cfr. verb. sten. ud. 8.07.2011, esame B.M., p. 21). Non a caso, l'effettiva sussistenza di questa situazione debitoria del F.G. verso il M.P. è comprovata dal fatto che, secondo il racconto di B.M., il F.G. gli aveva proposto di cedergli questo debito ed in cambio il proposto avrebbe "sistemato" i rapporti turbolenti tra il B.M. e la famiglia CI. che pretendeva dai fratelli B. il pagamento della somma di € 300.000 a titolo di estorsione. Tuttavia, poiché alla suddetta proposta il F.G. aveva aggiunto anche un'altra pretesa, con cui chiedeva al B.M. di indicargli una persona disposta ad assumere nel suo interesse la fittizia intestazione delle quote di una società (si tratta della Iota di cui si dirà oltre), e dal momento che il B.M. non era riuscito ad esaudire questa ulteriore richiesta, l'accordo "transattivo" tra F., B. ed i CI. non era mai andato in porto (cfr. verb. sten. ud. 8.07.2011, esame B.M., p. 22), tant'è vero che per recuperare del denaro da destinare al soddisfacimento della pretesa estorsiva dei CI. lo stesso B.M. si era rivolto al F.G. chiedendogli di aiutarlo in un'operazione di sconto di cambiali (cfr. verb. sten. ud. 8.07.2011, esame B.M., p. 12).

In definitiva, assodato che il F.G. doveva restituire al M.P. l'anticipo di € 90.000 che costui aveva versato alla D.B., resta da accertare da un lato se davvero il proposto avesse provveduto alla restituzione di tale somma in favore del M.P. e dall'altro se il F.G. avesse pagato la restante parte del prezzo necessario per acquistare definitivamente l'immobile della D.B. All'uopo, anche a guisa di riscontri alle dichiarazioni rese da B.M. (art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.), rilevano le risultanze documentali rivenienti dalla perquisizione compiuta il 4 maggio 2010 presso l'abitazione di F.G. (il cui verbale è stato depositato all'ud. dell'11.05.2010), tra cui compaiono:

a) nove matrici, acquisite in originale, di assegni circolari emessi tra il 12 ed il 16 luglio dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata all'ordine di D.B.D., per un valore complessivo di € 60.000;

b) copia di tre assegni circolari, emessi tra l'11 ed il 16 luglio 2007, dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata all'ordine di F.Ci., aventi importo di € 3.000 (assegno n. OMISSIS), € 5.000 (assegno n. OMISSIS), € 7.000 (assegno n. OMISSIS). In particolare, dalle indagini di P.G., depositate all'udienza del 17 dicembre 2010, emerge come l'assegno di € 3.000 provenisse da un conto bancario intestato a G.M., mentre gli altri due dalla provvista fornita da M.M.

c) assegno, con allegato verbale di constatazione e messaggio "non pagato" Poste Italiane n. OMISSIS, di importo pari ad € 45.000, in favore di F.Ci., a firma di M.M.;

d) scrittura privata di M.P., riguardante il ristorante Kappa;

e) fotocopie di n. 13 assegni bancari del Monte dei Paschi di Siena, intestati a M.P., di vari importi, complessivamente pari ad € 90.000, corrispondenti alla predetta scrittura privata.

In pratica, la documentazione di cui al punto a) testimonia che alla D.B. era stata corrisposta, mediante il versamento di assegni circolari, l'ulteriore somma di € 60.000, denaro anticipato verosimilmente da F.Ci. - che di fatti risultava il formale debitore della D.B. - ed a cui il fratello F.G. aveva tentato la restituzione per il tramite degli assegni di cui ai punti b) e c) (€ 7.000 + € 5.000 + € 3.000 + € 45.000 = € 60.000) emessi da M.M. e G.M. per volere di F.G. che, in virtù dei rapporti tenuti con costoro ed appresso meglio esplicitati, aveva potuto contare certamente sulla loro collaborazione.

Ancora, non emerge alcun dubbio neppure sull'avvenuto soddisfacimento delle pretese creditorie del M.P., perché dalla documentazione in rassegna si evince che F.G. aveva in casa la copia di n. 13 assegni, tutti intestati a M.P., per un valore complessivo di € 90.000 che, essendo solo apparentemente riconducibili alle vicissitudini del Ristorante "Kappa" (cfr. informativa Questura di Taranto dell'11 giugno 2008. p. 40), debbono piuttosto ricollegarsi al debito di € 90.000 che F.G. aveva contratto nei confronti del M.P. per l'anticipo che quest'ultimo aveva già versato alla D.B. e che F.G. deteneva nella propria abitazione proprio a dimostrazione dell'estinzione del debito contratto nei confronti del M.P. Un'ulteriore annotazione deve essere articolata con riferimento alla data dei titoli di credito in questione nel senso che gli assegni versati in favore di F.Ci. ed utilizzati per pagare il debito residuo con la D.B. (€ 60.000) risalgono allo stesso periodo (2° settimana di luglio 2007) a cui si riferiscono i titoli emessi in favore di costei, sicché anche la contestualità delle suddette operazioni bancarie conferma che i titoli emessi da parte degli uomini di fiducia del proposto (M.M. e G.M.) in favore di F.Ci. costituivano la provvista attraverso la quale quest'ultimo avrebbe dovuto pagare, sempre nell'interesse del proposto, la seconda tranche del corrispettivo dell'immobile in parola.

Del resto, appare quasi ovvio sottolineare che la presenza di tutta questa interessantissima documentazione presso l'abitazione del F.G. è l'ennesima conferma della sua "regia" in ordine all'operazione commerciale in rassegna, anche perché, ad argomentare diversamente, non si comprende per quale altro motivo il F.G. avesse custodito assegni a lui non riconducibili, tant'è vero che né il F.G. né le sue difese hanno dedotto alcunché a tal proposito.

Piuttosto, la difesa ha osservato che l'acquisto dell'immobile in argomento sarebbe da ricondurre esclusivamente a F.Ci. ed a tal proposito ha valorizzato il versamento dell'anticipo, pari ad € 40.000, che costui aveva

effettuato in favore della D.B. poco prima della data prevista per la conclusione del contratto definitivo di compravendita. In effetti, dalla documentazione in atti emerge che tale somma era stata corrisposta mediante quattro assegni circolari, ognuno dell'importo di € 10.000, emessi in data 23 marzo 2010 dal conto corrente di F.A., fratello di F.C. e F.G. A sua volta, secondo la difesa, la provvista per i suddetti assegni sarebbe stata costituita dalla madre di F.A., S.F., mediante un versamento di € 50.000 che la stessa avrebbe compiuto in data 11 dicembre 2009 in favore del figlio F.A., attingendo dalla somma di € 58.346,62 a lei corrisposta dall'INPS in data 13 ottobre 2009.

La tesi della difesa non persuade anzitutto in quanto non è stato dimostrato che la provvista dei quattro assegni circolari emessi da F.A. in favore della D.B. derivasse di preciso dalla somma che l'INPS aveva corrisposto mesi prima alla S.F., considerato che non è dato sapere se prima dell'accredito da parte dell'INPS vi fossero altre somme giacenti sul conto della S.F. e magari fatte transitare appositamente dal figlio F.G. Piuttosto, è verosimile che l'importo ceduto dalla S.F. al figlio F.A. derivasse da denaro illecito proveniente da F.G. (che nel 2009 ha dichiarato € 7.457), tant'è vero che se le somme devolute dalla S.F. avessero avuto effettivamente una fonte lecita costei le avrebbe direttamente devolute al figlio F.C., senza realizzare un ulteriore ed apparente inutile passaggio di denaro per il tramite del figlio F.A., soggetto del tutto estraneo, anche dal punto di vista formale, alla suddetta transazione commerciale, ma già resosi altre volte disponibile ad agevolare il fratello F.G. nell'intestazione fittizia di beni, come dimostra il decreto di sequestro preventivo adottato a suo carico dal Gip del Tribunale di Lecce in data 10 ottobre 2010 (depositato dal P.M. all'udienza del 19.10.2010).

Piuttosto, la dazione di € 40.000 alla D.B. si spiega come ultima *tranche* del pagamento dell'immobile da parte di F.G., atteso che nel contratto che F.Ci. avrebbe dovuto stipulare in sua vece in data 21 aprile 2010 era previsto un prezzo di vendita del locale pari ad € 200.000, mentre, come è stato detto precedentemente, F.G. aveva corrisposto alla D.B. la somma di € 150.000 (€ 90.000 anticipati da M.P. e poi restituiti dal F.G. + € 60.000 mediante assegni emessi da F.Ci.).

Ad ogni modo, è doveroso sottolineare che lo stesso F.G., in occasione dell'esame reso all'udienza del 26 gennaio 2012, ha confermato di essere subentrato nell'operazione di acquisto del locale che inizialmente avrebbe dovuto compiere il M.P. Ha sostenuto che, proprio in virtù della suddetta operazione, egli aveva assunto il debito di € 90.000 nei confronti del M.P. per via dell'anticipo che costui aveva pagato alla D.B., ma ha affermato, seppur davvero in maniera confusa, di non aver provveduto al pagamento della suddetta somma poiché tale debito lo aveva assunto il B.M. in cambio

dell'appianamento dei problemi che costui aveva con i CI. (verb. sten. ud. 26.01.2012, p. 18). Prima di procedere alla valutazione dell'ulteriore ricostruzione compiuta dal F.G., occorre ricordare che lo stesso B.M. ha precisato che in definitiva egli non si era accollato il debito del F.G. verso il M.P. perché a tale proposta il F.G. aveva aggiunto un'altra condizione (il procacciamento da parte del B.M. di una persona a cui F.G. avrebbe dovuto intestare fittiziamente le quote della società "Iota") che il B.M. non era riuscito a soddisfare, motivo per cui è evidente che la tesi fornita dal proposto, volta a dimostrare il mancato pagamento del prezzo dell'immobile, non corrisponde assolutamente al vero.

Il F.G. ha proseguito nell'illustrazione della propria versione dei fatti precisando che l'ulteriore somma di € 60.000 da versare alla D.B. era stata recuperata attraverso un prestito elargitogli dal fratello F.C., ma si è già detto che gli assegni formalmente elargiti da F.Ci. altro non erano che denaro proveniente dallo stesso F.G. Tuttavia, con precipuo riferimento alle modalità di elargizione della somma in questione, il F.G. ha dichiarato che essa era stata corrisposta mediante assegni "liberi", ma è evidente che tale circostanza non è aderente alla realtà in quanto è stato già dimostrato documentalmente che la somma di € 60.000 – erogata da F.Ci. in favore della D.B. – era stata versata esclusivamente con assegni circolari intestati alla D.B. (vds. il punto a) di cui sopra). Inoltre, il F.G. ha sostenuto che gli assegni, pari ad € 60.000, non sarebbero mai stati negoziati dalla D.B. che, per ciò solo, sarebbe ancora oggi creditrice della detta somma (verb. sten. ud. 26.01.2012, pp. 19-20). L'assunto non persuade per nulla anzitutto in quanto appare a di poco logico che, se davvero la D.B. fosse ancora oggi creditrice della somma anzidetta, costei avrebbe certamente esperito degli strumenti volti al recupero del credito in questione, mentre la D.B. non ha mai invocato il pagamento della suddetta somma né in questa sede né altrove.

Altra contraddizione vistosa in cui è caduto il F.G. è data dal fatto che da un lato ha affermato che gli assegni per € 60.000 emessi dal fratello non erano mai stati intascati dalla D.B., mentre, dall'altro lato, ha dichiarato che egli era debitore del fratello F.C. per la somma di € 60.000 che costui gli aveva anticipato ed allora ciò sta a significare che gli assegni emessi da F.Ci., per l'importo di € 60.000, erano stati effettivamente intascati dalla D.B. (verb. sten. ud. 26.01.2012, p. 19).

In definitiva, la tesi sostenuta dalla Pubblica Accusa, secondo cui il F.G. aveva sostanzialmente pagato alla D.B. l'intero prezzo del locale commerciale, pur risultando titolare di redditi a dir poco modesti e del tutto sproporzionati per difetto, appare ampiamente suffragata dalle precedenti considerazioni, motivo per cui la conclusione dei successivi e numerosi contratti preliminari, stipulati dalla D.B. prima con F.C. e poi con

F.Ci., si è tradotta in un meccanismo attraverso il quale l'odierno proposto ha potuto garantirsi la disponibilità di fatto dell'immobile sulla base di un contratto formalmente valido ed in effetti non è assolutamente un caso che tutti i contratti preliminari di vendita stipulati dai F.G. concedessero al promissario acquirente il possesso materiale dell'immobile.

Del resto mette conto sottolineare che *il modus operandi* ora descritto è stato realizzato da un lato grazie alla disponibilità dei prossimi congiunti di F.G. che figurano come acquirenti fittizi dell'immobile in rassegna e, dall'altro, mercé la compiacente disponibilità della D.B., persona molto vicina al F.G. in quanto coniugata con G.N.F., zio di G.M. (cfr. note della Questura di Taranto del 23 marzo e 9 novembre 2010), quest'ultimo legato da ottimi rapporti con il F., tant'è vero che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 4 ottobre 2010 li descrive come sodali dell'associazione mafiosa e dei relativi traffici delittuosi (truffe per acquisire la proprietà di unità immobiliari).

La ricostruzione poc'anzi esposta è inoltre supportata dal fatto che tanto G.M. quanto M.M. appartengono *all'entourage* di F.G., con il quale hanno compiuto numerose truffe per l'acquisto di immobili mediante vari falsi documentali e l'uso congiunto di conti correnti bancari (cfr. ordinanze di custodia cautelare del Gip di Lecce del 4 ottobre 3 e 6 novembre 2010).

18 gennaio 2007: F.C. e B.A.M.S. costituivano la GAMMA Sas, con capitale sociale pari ad € 10.000, e con sottoscrizione di quote rispettivamente pari ad € 4.000 e € 6.000. In data 8 febbraio 2007, la Gamma sas acquistava da A.A. il ramo d'azienda commerciale, relativo ad esercizio di pizzeria d'asporto e ristorante, per l'importo di € 40.000. In data 20 aprile 2009, a seguito della cessazione del rapporto sentimentale tra F.C. e la B.A.M.S., quest'ultima cedeva le proprie quote a E.A., moglie di F.G.

Dalle indagini espletate dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto è emerso che tutti gli adempimenti funzionali alla costituzione della società "Gamma" (ripartizione delle quote, scelta del notaio rogante, scelta della ragione sociale) erano stati compiuti da F.G. che, non a caso, aveva assunto anche la gestione concreta dell'esercizio commerciale, sebbene risultasse formalmente dipendente del medesimo (cfr. informativa Squadra Mobile datata 11.06.2008, rit. 378/06, prog. 2742, 2770).

Come noto, il P.M. ha chiesto la confisca dell'intero compendio aziendale della "Gamma" s.a.s., tra cui vi sono numerose attrezzature per la ristorazione che la medesima società, in persona del suo rappresentante legale, F.C., aveva ottenuto in leasing mediante contratto stipulato in data 14 dicembre 2007 con la "Delta" s.p.a. Dalla lettura del suddetto accordo emerge che la "Gamma" s.a.s. si era impegnata a pagare un canone mensile

di € 2.619,41 per la durata di quattro anni, per un totale di € 137.350, iva compresa).

In pratica, per la sola conduzione del ristorante in questione F.C. aveva assunto nell'anno 2007 obbligazioni per circa 180.000 € (4.000 + 40.000 + 137.350), oltre al pagamento della locazione dei due locali in cui veniva condotta tale attività (€ 7.800 annui per il locale concesso in locazione dalla sig. Fa. ed € 9.397,44 per l'immobile concesso in locazione dalla SOGET), a fronte di un reddito prodotto nel medesimo anno pari ad € 17.350, per quanto attiene alla posizione di F.C. (vds. dichiarazioni dei redditi per l'anno 2008), e ad € 7.456 con riferimento a F.G. (vds. dichiarazioni dei redditi per l'anno 2008). Se alla modestia dei suddetti redditi si aggiunge che essi sono considerati al lordo delle aliquote fiscali e che F.G. doveva per di più mantenere un intero nucleo familiare di 5 membri, è doveroso concludere evidenziando che le operazioni commerciali in questione risultano del tutto sproporzionate rispetto alle capacità reddituali e quindi sostenute mediante l'impiego di proventi illeciti.

Del resto, la creazione e la conduzione dell'attività di ristorazione in parola è da ricondurre a F.G. non solo in virtù delle precedenti risultanze, ma anche perché il proposto è stato sempre descritto dagli inquirenti come il vero titolare dell'esercizio in questione (cfr. relazioni di servizio della Questura di Taranto del 13 febbraio 2009, 30 maggio 2009, 26 agosto 2009 e 23 aprile 2010).

La difesa ha sostenuto che l'avvio della suddetta attività ed il sostentamento delle spese poco sopra elencate erano ampiamente compatibili con le capacità reddituali di F.C. e della sua famiglia atteso che: il conseguimento del risarcimento del danno per la perdita dell'avviamento della Lambda e del ristorante "Epsilon", pari ad € 130.000, era stato parzialmente investito per avviare il ristorante-pizzeria "Gamma" (verb. ud. 26.01.2012, esame F., p. 22); F.C., nell'anno 2006, aveva prodotto un reddito lordo, pari ad € 54.464,00 (cfr. dichiarazione dei redditi del 2007), sicché aveva accumulato dei risparmi destinati in parte all'avviamento dell'attività "Gamma". E' agevole comprendere che simili deduzioni difensive non sono assolutamente capaci di confutare la tesi della Pubblica Accusa poiché, come già chiarito *ut supra*, non è mai stata data alcuna prova dell'avvenuto conseguimento, da parte di F.C., dell'indennità di € 130.000 per la perdita dell'avviamento della Lambda e dell'annesso ristorante "Epsilon". Inoltre, è doveroso aggiungere che il reddito prodotto da F.C. negli anni 2006-2007, rispettivamente pari ad 54.464,00 e 17.350 (cfr. dichiarazioni dei redditi di F.C. relative agli anni 2007 e 2008) anzitutto è una fonte di ricchezza che va considerata al netto della pressione fiscale, sicché deve essere abbattuta del 30% circa, e comunque è una capacità economica certamente sottodimensionata rispetto al costo delle

obbligazioni che, per il pagamento del solo canone di leasing, ammontavano ad € 2.619,41, al mese, pari quindi ad oltre 30.000 € all'anno. Del resto, deve riflettersi sul fatto che i redditi poc'anzi presi in considerazione erano stati impiegati in epoca coeva anche nell'ambito di altre operazioni commerciali - come ad esempio l'acquisto dell'immobile di via Puglia n. 30 per un prezzo di € 140.000 (e di cui si dirà nel prossimo paragrafo)- motivo per cui non è assolutamente possibile ritenere che le condizioni reddituali del proposto e del figlio avessero potuto consentire la costituzione e l'avviamento della "Gamma" s.a.s. e della relativa attività di ristorazione: basti pensare che per la sola cessione d'azienda, acquistata dal sig. A.A., F.C. aveva sborsato l'importo di € 40.000, capitale che di certo non rientrava nelle proprie disponibilità reddituali e men che meno in quelle del padre.

Infine, è doveroso considerare che i F.G. negli anni in cui effettuavano gli acquisti in rassegna non avevano certo lesinato lussi ed agi e dunque sostenevano tante altre spese, talché è davvero difficile immaginare che fossero riusciti ad accantonare dei risparmi: a tal proposito valga come mera indicazione esemplificativa l'elenco delle potenti vetture detenute dai F.G. a titolo di leasing (nell'informativa della Guardia di Finanza, depositata all'ud. del 10.11.2010, emerge come le società "Alfa" srl ed "Gamma" sas, di fatto gestite dal F., come verrà chiarito da qui a breve, avevano stipulato negli anni 2005-2008, vari contratti di leasing, aventi ad oggetto vetture di lusso, quali Audi TT, tg. OMISSIS, Porsche 986, tg. OMISSIS, Porsche tg. OMISSIS, Porsche Cayenne, tg. OMISSIS; vds. informativa Questura di Taranto del 12.02.2010, nella quale si evidenzia che F.C. dal 02.12.2008 sino al 27 aprile 2009 era risultato intestatario dell'autovettura BMW Serie 3, 330 XD, tg. OMISSIS).

24 ottobre 2007: F.C. acquistava dalle sorelle D. e R. F.V. la proprietà dell'appartamento, ad uso abitazione, ubicato al sesto piano del condominio sito al civico n. 30 di via Puglia (catastralmente via Nave Puglia) nel comune di Taranto. Nel contratto, le parti stabilivano che il prezzo, pari ad € 140.000, veniva corrisposto mediante la consegna di quattro assegni circolari, per l'importo totale di € 16.000, mentre la restante parte veniva versata a seguito dell'accensione di un mutuo ipotecario che la parte debitrice stipulava nella medesima giornata. Le parti venditrici, escusse a sommarie informazioni, confermavano le suddette circostanze nonché l'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo, aggiungendo che la conduzione di questo affare si era svolta con la sola partecipazione di F.G. ed in assenza del figlio F.C. che era comparso solo in occasione della stipula del contratto (cfr. verbale di sit rese da R. e D. F.V. il 25 marzo 2010).

Dalla lettura del contratto di compravendita e del relativo contratto di mutuo emerge che, sempre in data 24 ottobre 2007, F.C. otteneva dalla Banca Carige s.p.a. – Cassa Risparmio di Genova e Imperia la somma di € 135.000, a titolo di mutuo, da restituire mediante 360 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 832,18 (cfr. all. n. 7 dell'Informativa della Guardia di Finanza dell'8 aprile 2009).

Al lume di tanto non è dato revocare in dubbio l'apparente proprietà del bene in questione dal lato di F.C. che, proprio in virtù delle circostanze anzidette, si era nuovamente reso disponibile a consentire al padre di acquistare fittiziamente l'immobile in parola. In particolare, l'effettiva riconducibilità dell'appartamento al proposto muove non solo dalla presunzione di cui all'art. 2 ter, comma 14, l. n. 575/1965, ma anche da una circostanza storica particolarmente significativa e rappresentata dal fatto che il F.G. aveva disposto *uti dominus* del suddetto bene sin dall'immediato, apportandovi significative modifiche strutturali addirittura prima ancora della stipula del contratto di compravendita definitivo (cfr. verbale di sit delle sorelle D. e R. F.V., 25.03.2010).

Orbene, i redditi dichiarati da F.C. e da suo padre nell'anno 2008 e negli anni immediatamente precedenti, poiché mediamente pari a circa 20.000 € lordi, dimostrano, senza tema di smentita, che l'acquisto dell'appartamento in questione era del tutto sproporzionato rispetto alle loro disponibilità economiche tanto più se si considera, da un lato, che pochi mesi prima della suddetta operazione negoziale (gennaio-febbraio 2007) F.C. aveva sostenuto un altro esborso significativo, pari ad oltre € 40.000, per l'acquisto dell'azienda "Gamma" e che, dall'altro, a soli due mesi di stanza dalla presente compravendita (14 dicembre 2007), F.C. si accingeva a stipulare un contratto di leasing per un canone mensile di € 2.619,47, come già chiarito al paragrafo che precede. A tal riguardo, le difese di F.C. e F.G. non hanno argomentato nulla, limitandosi ad asserire che l'operazione in rassegna sarebbe del tutto lecita in quanto effettuata con denaro "pulito" perché ottenuto mediante un mutuo concesso dalla Banca Carige s.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia. Tale deduzione è riduttiva e semplicistica dal momento che l'onere della difesa non si traduce nella mera indicazione della provenienza del denaro quanto nella dimostrazione della titolarità di capacità economiche proporzionate al valore dei beni accumulati. Tale principio, applicato al caso di specie, sta a significare che la difesa avrebbe dovuto dimostrare le fonti di ricchezze lecite destinate al pagamento di un mutuo così oneroso ed il mancato assolvimento del suddetto onere probatorio testimonia evidentemente come il F. avesse sostenuto simili obbligazioni mediante l'impiego di capitali illecitamente accumulati e ripuliti attraverso il loro investimento in attività lecite (Sez. 1, Sentenza n. 479 del 28/01/1998 "Ai fini dell'applicabilità

*della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. **(Fattispecie nella quale l'immobile si poteva ritenere acquistato da persona con danaro proveniente da attività illecite del marito, in quanto essa non svolgeva attività lavorativa e quella del marito non era tale da produrre un reddito che assicurasse un alto tenore di vita e che consentisse il pagamento delle elevate rate del mutuo).***

Dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 ter l. n. 575/1965 (disponibilità del bene e sproporzione tra il suo valore e le condizioni reddituali del proposto Sez. 5, Sentenza n. 228 del 12/12/2007 "Ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione"), resta da precisare che sul bene in parola sussiste un diritto reale di garanzia, quale l'ipoteca, di cui è titolare l'istituto di credito mutuatario precedentemente citato che, in virtù della sua buona fede e dell'antiorità dell'iscrizione del diritto rispetto all'insorgenza della procedura, deve essere tutelato sulla base del principio dell'affidamento incolpevole, in quanto la confisca, essendo un modalità d'acquisto a titolo derivativo e non originario, non estingue i diritti che i terzi in buona fede hanno precedentemente costituito sul bene ablato (Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 5 ottobre 2010 n. 20664 "La confisca di immobili appartenenti a un indiziato per associazione mafiosa o camorristica non può pregiudicare i diritti di garanzia concessi in data anteriore dallo stesso proprietario ai terzi estranei al procedimento. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 20664/2010 secondo la quale, ai fini della supremazia di un procedimento sull'altro, non rileva assolutamente la circostanza che la confisca sia emessa dal giudice penale e il pignoramento da quello civile, da momento che ciò che conta è l'antiorità dell'iscrizione e la buona fede del terzo"; Corte di Cassazione Sezione 3 Civile- Sentenza del 16 gennaio 2007, n. 845 "Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria

mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile; e ciò perché tale diritto reale limitato si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 cod civ". Corte di Cassazione Sezione 3 Civile- Sentenza del 29 ottobre 2003, n. 16227 "Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c.").

Infine, un breve cenno è necessario in merito al giudizio di compatibilità tra le condizioni reddituali del proposto ovvero dei suoi fiduciari ed il valore economico dei beni mobili registrati attualmente in sequestro. Trattasi come noto dei seguenti veicoli ritrovati nella disponibilità del F.G. al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro anticipato:

a) FIAT 500, tg. OMISSIS, concessa in leasing dalla Delta s.p.a. in favore della "Gamma" s.a.s., giusta contratto del 16 ottobre 2007, dietro il versamento di un anticipo pari ad € 2.546,20, iva esclusa, oltre al pagamento di n. 48 rate mensili, per l'importo di € 325,39. Il Collegio osserva che il valore della suddetta obbligazione risulta sproporzionato non solo rispetto al reddito prodotto nel 2007 da F.G. (€ 7.456) e F.C. (€ 17.350) ma anche e soprattutto avuto riguardo alle onerose obbligazioni assunte da quest'ultimo nel medesimo anno e per centinaia di migliaia di euro a causa dell'acquisto e dell'avviamento della società "Gamma" e dell'acquisto dell'appartamento in Taranto, sito in via Puglie n. 30.

b) FIAT Panda, tg. OMISSIS, intestata alla società "Gamma" dal 07.08.2009, avente all'epoca un valore commerciale pari ad € 3.000 (cfr. 1° relazione dell'Amministratore Giudiziario) e quindi compatibile con i redditi prodotti da F.C., titolare della suddetta attività;

c) motociclo LML 125, tg. DN OMISSIS, intestato dall'11.11.2009 alla "Gamma" s.a.s., avente all'epoca un valore commerciale di € 2.000: anche in questo caso valgono le considerazioni di cui al punto che precede.

d) Invece, occorre enucleare considerazioni più dettagliate sulla MINI Cooper, tg. DE 230 FV, che risulta intestata a F.C. ed acquistata mediante un contratto di finanziamento, per la somma di € 10.000, concesso in data

01 aprile 2009 ad E.A., madre del F.C. Anzitutto preme sottolineare che l'effettivo pagamento delle rate per il rimborso del mutuo (48 canoni, ognuno dell'importo di € 279,78) non è stato assolutamente effettuato dalla E. a causa del fatto che costei non ha mai percepito alcun reddito per gli anni 2004-2008. Infatti, nel medesimo contratto di mutuo risultava coobbligato il figlio F.C., sicché, anche sulla scorta del suddetto rilievo, è doveroso ricondurre tale acquisto ai F., i cui redditi (per l'anno 2008 F.G. aveva dichiarato € 7.500 ed il figlio F.C. € 17.350 lordi) già modesti in partenza, risultavano depauperati dalle numerose ed onerose obbligazioni già passate in rassegna e quindi del tutto inadeguati a sostenere l'ulteriore esborso economico in rassegna.

e) Quanto alla TOYOTA Yaris, intestata a M.A.L., trattasi di una vettura certamente acquistata dal F., atteso che non risulta che costei abbia mai dichiarato dei redditi (cfr. nota del 30.04.2010 della G.d.F. depositata in udienza) e dal momento che tale veicolo è sempre rientrato nella disponibilità di F.G., che lo utilizzava per il tramite del suo autista e uomo di fiducia, D.U. Tuttavia, tenuto conto del modesto valore della citata autovettura, pari ad € 1.000, il Tribunale ritiene che essa possa risultare compatibile con le condizioni economiche del F.

f) Sul valore economico dell'autovettura CHEVROLET Spark, targata OMISSIS, il Collegio osserva che trattasi di veicolo avente valore commerciale pari ad € 11.400 (vds. il relativo contratto d'acquisto, allegato in copia alla memoria difensiva di F.G., quest'ultima depositata all'ud. dell'11.05.2010) e pertanto, considerato che la vettura era nella disponibilità del proposto, che ha dichiarato per l'anno 2008 un reddito sproporzionato per difetto, pari ad € 7.469,00, si arguisce che l'acquisto dell'auto era stato effettuato apparentemente in nome di B.F. ma concretamente per conto di F.G. che, alla luce delle circostanze innanzi esposte, aveva impiegato all'uopo denaro di provenienza illecita.

LA DISPONIBILITA' DEI BENI (art. 2 ter, commi 2 e 3, l. n. 575/1965).

Come noto, ai fini dell'adozione del decreto di confisca, si richiede anzitutto il requisito della disponibilità diretta o indiretta, dal lato del proposto, dei beni oggetto dell'intervento ablatorio (art. 2 ter, comma 3, l. n. 575/1965). Tale situazione sussiste quando, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dalla persona del proposto, quest'ultimo ne sia l'effettivo *dominus* potendo determinarne la destinazione o l'impiego. In buona sostanza, dunque, ai fini del sequestro e della confisca, non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare

del bene (ovvero la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario), giacché è sufficiente accertare che detto soggetto possa in qualsiasi maniera determinare quale sia la "sorte" della res (Cass. sez. 1, sent. del 17.01.2008, n. 6613 *"In tema di confisca di beni riferibili ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., il concetto di disponibilità indiretta della L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 ter non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Cass. 22 aprile 1996, n. 398, Brusca). Ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis deve essere, inoltre, distinta la posizione del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio da quella degli altri terzi. La disponibilità dei beni - costituente il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario. Nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova"*).

Il requisito della "disponibilità", così come interpretato dalla Giurisprudenza di legittimità, ricorre pacificamente nel caso di specie con riferimento a tutti i beni sottoposti a vincolo provvisorio e del resto la difesa non ha assolutamente fornito alcuna prova capace di confutare quanto era già stato osservato dal Tribunale a tal proposito con l'adozione del decreto di convalida del sequestro anticipato, sicché, in questa sede, per mera comodità espositiva, verrà riportato pedissequamente quanto chiarito in quell'occasione dal Tribunale, unitamente ad altre considerazioni scaturite dagli esiti dell'istruttoria che confermano la piena disponibilità da parte del F.G. dei beni in sequestro.

In particolare, dagli atti depositati dalla Direzione Distrettuale Antimafia si apprezza un vero potere di signoria del F.G. sulle quote societarie della ALFA s.r.l. e sul compendio aziendale della medesima (ristorante "EPSILON"). Infatti, quanto all'acquisizione delle quote della ALFA srl, è stato acclarato come nella detta operazione commerciale il F.G. fosse stato l'unico protagonista, avendo anzitutto individuato tra i vari intestatari fittizi delle quote colui che ne era il vero titolare – A.P. – ed essendosi recato da lui per condurre personalmente le trattative (cfr. sit di A.P. rese il 3 aprile 2006 alla Squadra Mobile della Questura di Taranto; cfr. verb. ud. 15.02.2011, testimonianza G.G., p. 25).

Del resto la disponibilità delle quote solo apparentemente è risultata riconducibile al figlio C., atteso che non può certamente ritenersi che fosse stato costui l'effettivo acquirente, essendo all'epoca uno studente peraltro privo di redditi (cfr. risultanze anagrafe tributaria, allegato n. 5 della richiesta di sequestro anticipato). Inoltre, anche a seguito dell'acquisizione delle quote della "Alfa" srl, F.G. aveva continuato a ricoprire il ruolo del protagonista in merito alla gestione del ristorante "Epsilon", compendio aziendale di fatto cedutogli con l'acquisto delle quote della "Alfa" srl, dal momento che durante vari controlli effettuati dalle forze dell'ordine presso il locale era stata costantemente rilevata la presenza di F.G. in qualità di ristoratore (vds. Informativa Squadra Mobile Questura di Taranto, datata 11 giugno 2008, allegato n. 8 richiesta di sequestro).

Non a caso, la disponibilità delle quote della ALFA srl deve ritenersi ancora oggi esclusivo appannaggio del F., in quanto la cessione delle stesse, avvenuta in favore di M.G., appare manifestamente fittizia, perché alla data della dismissione delle quote in suo favore (4 maggio 2007), il M.G. era un soggetto che non aveva dichiarato alcun reddito nel quinquennio precedente (2002-2007). Infine, il carattere simulato della cessione a favore di M.G. emerge chiaramente dal fatto che in una conversazione telefonica del 17 luglio 2007 – e quindi a distanza di ben due mesi dalla dismissione formale delle quote della ALFA srl – F.G. continuava a vantare la titolarità del conto bancario intestato alla ALFA srl (cfr. informativa della Questura di Taranto, 11 giugno 2008, p. 24 ed all. n. 59).

Dinanzi alla notevole pregnanza degli elementi ora esposti, la difesa, in udienza, si è limitata a sostenere che l'intervento di F.G. nelle trattative per l'acquisto delle quote della ALFA srl si fosse tradotto in una sorta di egida sulle iniziative commerciali del figlio F.C., dato che all'epoca dei fatti costui aveva solo diciannove anni. Oltre a questa deduzione, che certamente non appare idonea a superare le contestazioni del P.M. in quanto essa si presenta inconferente soprattutto con riferimento al significato che assume l'ultima circostanza ora riportata (potere di disposizione sul conto bancario della "Alfa" anche dopo la cessione della stessa), non è dato apprezzare alcuna ulteriore confutazione, atteso che nella memoria difensiva prodotta all'ud. del 3 febbraio 2012 non viene presa nessuna posizione in merito alle vicende della ALFA srl.

Ad analoghe conclusioni, seppur attraverso un *iter* più complesso, deve pervenirsi con riferimento alla disponibilità dell'immobile ubicato in Taranto, via Salina n. 4, piano terra. Come si è avuto modo di precisare, il locale in questione aveva inizialmente ospitato l'attività commerciale bar "ETA" che F.C. aveva acquistato il 21 novembre 2005, lasciando tuttavia che fosse il padre F.G. ad occuparsene concretamente nella gestione quotidiana (cfr. sit di M.A. - gestore del bar predetto da gennaio ad agosto

2006 – rilasciate alla Questura di Taranto il 5 agosto 2006; all. n. 673, informativa Questura di Taranto del 24 giugno 2009). Inoltre, giova sottolineare che l'immobile *de quo* era stato inizialmente promesso in vendita dalla proprietaria, D.B.D., all'allora locatario F.C. mediante un primo contratto preliminare del 28 giugno 2006 e successivamente in forza di due analoghi accordi, conclusi rispettivamente il 31 gennaio 2007 ed il 31 gennaio 2008. Il tenore dei suddetti negozi era identico nel prevedere l'immissione in possesso del bene da parte del promissario acquirente dietro il versamento di un congruo anticipo (€ 90.000) sull'intero importo (€ 150.000). In particolare, il contratto preliminare più recente prevedeva il differimento della stipula del definitivo all'atto della cancellazione dell'ipoteca legale gravante sull'immobile sicché, essendo venuto meno tale diritto di garanzia in data 20.03.2010, la compravendita definitiva non era mai avvenuta e la titolarità solo formale dell'immobile era stata sempre vantata dalla D.B., sebbene la disponibilità materiale della struttura fosse stata sempre dei F. Ed infatti, il potere di signoria sull'immobile era ormai una prerogativa ben consolidata da parte del F., come plasticamente indicato dalle seguenti circostanze: a) S.T. ha corrisposto mensilmente a F.G. una somma, oscillante tra i 2.500 – 2.900 €, nella quale era compreso anche il canone di locazione dell'immobile, pari ad € 1.000 (cfr. sit di S.T. del 20.04.2010). Evidentemente, il potere di fatto esercitato da F.G. sull'immobile in questione trovava inveramento anche nella riscossione del canone di locazione a lui versato dal S.T., altrimenti tale circostanza non avrebbe alcuna spiegazione logica, tenuto conto che sull'immobile di cui si discute il F.G. non poteva vantare formalmente alcun diritto reale, motivo per cui il S.T. avrebbe dovuto corrispondere il canone per la locazione nella mani della D.B. che, lo si ripete, almeno formalmente ne era la proprietaria; b) F.G., come è stato ampiamente dimostrato, ha sostanzialmente pagato alla D.B. il corrispettivo previsto per l'acquisto dell'immobile, vantando quindi un diritto di proprietà di fatto sul locale; c) il F.G. ha diretto tutte le operazioni finalizzate al perfezionamento formale dell'acquisto del locale e che avrebbero dovuto trovare una conclusione nel contratto di compravendita che il fratello F.C. doveva stipulare in data 21 aprile 2010 per consentire al proposto l'intestazione fittizia del bene a persona di sua fiducia. Su questa vicenda è interessante riportare quanto dichiarato dal notaio P.F., escusso il 20 aprile 2010 a sommarie informazioni dal personale della Questura di Taranto. Nell'occasione, il professionista ha spiegato di essere a conoscenza delle predette circostanze in quanto precedentemente era stato incaricato della redazione del contratto di compravendita dell'immobile e del relativo contratto di mutuo che F.Ci. avrebbe dovuto stipulare il giorno successivo.

Ha aggiunto di essere stato contattato il 20 aprile 2010 dall'istituto di credito mutuante, Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, il quale gli comunicava l'impossibilità della stipula dei due contratti per asserite ragioni tecniche e ha concluso dicendo di aver dato notizia dell'impedimento al sig. F.Ci., contattandolo al recapito telefonico n. 334/7272713. Sulle circostanze del suddetto contratto di mutuo, in data 27 aprile 2010 veniva escussa A.D., dipendente della Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, che aveva istruito la pratica per l'accensione del mutuo richiesto da F.Ci. A tal proposito, costei ha precisato che F.Ci. era stato presentato per l'occasione agli uffici della Banca da suo fratello, F.G., il quale aveva provveduto contestualmente a rilasciare due recapiti telefonici personali (393/9440520; 334/7272713) nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile rintracciare suo fratello F.C. (i verbale di sit citati sono stati depositati all'ud. dell'11.05.2010).

Infatti, la A.D. ha rappresentato che più volte aveva contattato F.G. per questioni attinenti al mutuo, non avendo avuto la possibilità di interloquire con il fratello F.C.

Infine, la P.G. ha accertato successivamente che l'utenza telefonica recante il n. 334/7272713 era stata rilasciata da F.G. all'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Taranto come recapito personale e, guarda caso, questo numero coincide con quello che era stato rilasciato al Notaio P.F. per contattare F.Ci. (cfr. nota della Questura di Taranto del 27.04.2010).

In sede di esame, F.G. ha dichiarato che l'acquisto dell'immobile in parola era un investimento compiuto esclusivamente dal fratello F.C. e rispetto al quale egli era del tutto estraneo (verb. sten. ud. 26.01.2012, pp. 19-20), ma a questa tesi fa da contraltare il fatto che F.G. abbia manifestato un sospetto "attivismo" nella procedura per l'erogazione del mutuo, avendo fornito il proprio recapito telefonico alla banca ed al notaio rogante ed essendo stato contattato più volte dall'istituto di credito sebbene egli fosse "apparentemente" del tutto estraneo all'affare predetto.

Ma anche a voler ignorare tutte le precedenti considerazioni e le irrefutabili risultanze su cui esse riposano, in teoria la difesa potrebbe sostenere che la disponibilità dell'immobile sia di S.D. (apparentemente affittuario e poi acquirente dell'esercizio commerciale Eta), atteso che con riferimento all'immobile *de quo* costui aveva stipulato un contratto di comodato ed un contratto di locazione. Anche in questo caso però l'obiezione non convince il Collegio, dal momento che entrambi i contratti siglati da S.T. risultano fittizi. In particolare, il contratto di comodato era stato stipulato da S.D. e D.B.D. in data 1 febbraio 2009, ma poiché le parti avevano previsto la gratuità dell'utilizzo dell'immobile, appare alquanto difficile sostenere che la D.B. avesse deciso di consentire l'uso di un locale commerciale, e pertanto di un bene remunerativo, senza aver alcun

corrispettivo e per di più a favore di un soggetto (S.D.) al quale non era legata da alcun rapporto particolare. Ed infatti, la prova del carattere simulato dell'accordo deriva dal fatto che, a distanza di quaranta giorni, e precisamente il 12 marzo 2009, la D.B. ed il S.T. avevano stipulato un altro accordo, questa volta a titolo oneroso, trattandosi di un contratto di locazione ex l. n. 431/1998, avente ad oggetto il medesimo locale commerciale. La conclusione di quest'ultima pattuizione, a brevissima distanza dalla precedente, testimonia anzitutto che il contratto di comodato non aveva alcuna concreta forza vincolante tra le parti. Inoltre, anche il contratto di locazione deve ritenersi fittizio, in quanto durante i controlli condotti dalla Polizia presso il Beta, gestito da S.T., costui non aveva mai fatto menzione del contratto di locazione che avrebbe dovuto giustificare la detenzione del locale, esibendo ai verbalizzanti solo il contratto di comodato d'uso gratuito (cfr. verbale di acquisizione documentazione 1 aprile 2010, allegato all'informativa della Squadra Mobile della Questura del 01 aprile 2010). Ancora, il carattere simulato dei contratti in questione emerge altresì dalle dichiarazioni inattendibili che sul punto hanno reso S.D. e suo padre S.T. Infatti, escussi a s.i.t. in data 20.04.2010, entrambi hanno deliberatamente taciuto l'esistenza del contratto di locazione stipulato con la D.B., non essendo in grado di esibire le relative ricevute di pagamento del canone ed insistendo nel sostenere che la loro apparente disponibilità dell'immobile trovasse titolo nel contratto di comodato gratuito. Ancora, S.T., come già visto, ha dichiarato alla P.G. che anteriormente all'acquisto dell'esercizio commerciale Beta - ceduto al figlio da F.C. il 6 marzo 2009 - nel canone di fitto d'azienda corrisposto a F.C. per la gestione della medesima attività commerciale era compreso anche un corrispettivo, pari a circa € 1.000, che veniva versato a titolo di locazione del locale.

Orbene, anzitutto non si comprende per quale motivo il canone di locazione del locale fosse confluito nelle mani del F.G. che non era proprietario dell'immobile ed anzi questa circostanza dimostra, piuttosto, che F.G. debba essere considerato il titolare del locale in punto di fatto; inoltre, non può neanche sostenersi che i 1.000 € mensili sborsati dal S.T. per la locazione del locale fossero stati versati alla D.B. per il tramite del F.G. considerato che non vi era alcun accordo contrattuale che obbligasse il S.T. a corrispondere la suddetta cifra alla D.B.; anzi, nel contratto di locazione stipulato tra il S.T. e la D.B. il 12 marzo 2009, il corrispettivo previsto era di € 700,00 eppure di fatto mai versato atteso che non esiste alcuna ricevuta di pagamento.

In definitiva, da quanto precede emerge che il F.G. ha costantemente mantenuto il possesso dell'immobile concedendolo di fatto in locazione ai S. che, a loro volta, per dare una formale ed apparentemente lecita veste

giuridica alla loro detenzione, avevano stipulato un contratto di locazione con la D.B. in quanto costei risultava comunque la proprietaria formale del locale in questione.

In pratica, il possesso effettivo dell'immobile è stato sempre appannaggio di F.G. che, servendosi dell'interposizione del figlio F.C., dapprima è entrato nella disponibilità dell'immobile in virtù dei contratti preliminari di compravendita anzidetti e, successivamente, mediante il pagamento del prezzo dell'immobile e dell'interposizione del fratello F.C., ha tentato di conferire una veste giuridica formale all'alienazione della proprietà che la D.B. aveva già sostanzialmente effettuato nei suoi confronti. Quest'ultima circostanza è ovviamente di fondamentale importanza per escludere lo *ius in re aliena* dal lato della D.B. nonché la sua buona fede in quanto l'essersi resa uno strumento indispensabile nelle mani del F.G. per consentirgli di sfruttare economicamente l'immobile in rassegna, mediante i numerosi contratti di locazione e di compravendita, evidenzia per ciò solo la sua consapevolezza in merito alla illiceità dell'operazione negoziale compiuta dal F.G. tramite l'interposizione fittizia dei suoi prossimi congiunti.

Anche per quanto attiene alle vicende della GAMMA sas, è doveroso riconoscere che tutti gli elementi raccolti riconducono univocamente la suddetta attività commerciale alla figura del F.G. Infatti, dagli atti d'indagine prodotti dal P.M. (informativa della Squadra Mobile della Questura di Taranto, datata 11 giugno 2008 p. 43 e 44 ed allegati n. 50 e 51 della medesima informativa) si ricava che F.G. aveva atteso personalmente non solo all'attività preliminare alla costituzione della società (ripartizione delle quote tra il figlio F.C. e la sua ex fidanzata B.A.M.S., la scelta della ragione e del notaio rogante) ma anche alla gestione amministrativa della stessa attività di ristorazione, ad onta della suo formale *status* di dipendente del medesimo esercizio commerciale (cfr. foglio n. 4 del verbale di esecuzione del decreto di sequestro anticipato, dove è scritto che sul c/c n. 04.OMISSIS, intestato alla "Gamma" s.a.s. era delegato ad operare anche F.G.). Non a caso, anche durante gli atti esecutivi del decreto di sequestro anticipato, l'unico interlocutore della P.G. è stato F.G. che, seppur per poche settimane, ha peraltro continuato ad amministrare il locale sotto il controllo dell'amministratore giudiziario, mentre, se davvero fosse stato il figlio F.C. l'effettivo titolare, costui avrebbe dovuto essere l'interlocutore tanto delle forze di polizia in occasione dell'esecuzione del decreto di sequestro anticipato quanto dell'Amministratore Giudiziario durante la provvisoria gestione dell'esercizio effettuata sotto l'egida del Tribunale.

Infine, anche la scelta di rivolgersi alla "Delta" s.p.a. per la concessione in leasing delle attrezzature per la ristorazione, utilizzate all'interno dell'esercizio "Gamma", è l'ulteriore conferma del fatto che tale realtà

imprenditoriale sia da ricondurre al proposto tenuto conto dei consolidati rapporti che costui già da tempo aveva con il titolare della "Delta", Avv. D.G. (detto M.): infatti gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla Questura di Taranto, compendiata nell'informativa dell'11.06.2008 e negli allegati ad essa relativi (trattasi per lo più dei brogliacci delle conversazioni telefoniche allegati), testimoniano che già nel lontano 2005 F.G. e l'avv. D.G. erano avvinti da comuni interessi di natura affaristica poi sfociati nella costituzione della società "Iota" srl, nella quale il F.G. non compariva formalmente ma per il tramite di P.A., intestataria fittizia delle sue quote; infatti, non è un caso che la comunanza dei suddetti interessi imprenditoriali e più in generale i buoni rapporti di amicizia tra F.G. e l'avv. D.G. siano stati confermati da B.M. (vds. Verb. Sten. Ud. 08.07.2011, pp. 18-19; 28, 30, 31).

Parimenti, anche la titolarità dell'immobile sito in Taranto, via Puglia (catastalmente Nave Puglie) al piano sesto del civico 30, deve ricondursi a F.G., sebbene il contratto d'acquisto ed il relativo mutuo siano stati sottoscritti dal figlio F.C. In tal senso depongono anzitutto le sit rese agli acquirenti da D. e R. F.V. che, in data 25 marzo 2010, hanno dichiarato al P.M. che le trattative per l'affare in parola erano state condotte esclusivamente da F.G., a cui erano state consegnate le chiavi dell'appartamento e che tra l'altro aveva fatto realizzare delle opere di ristrutturazione senza che fosse stato mai autorizzato.

Quanto alla disponibilità dei veicoli sottoposti a sequestro, trattasi di beni che rientravano nel materiale possesso di F.G., perché ora facenti parte del compendio aziendale della società "GAMMA" (es. la FIAT 500, targata OMISSIS; es. FIAT Panda, targata OMISSIS; motociclo LML 125 star, tg. DN OMISSIS) ora appartenenti a stretti congiunti (ed è il caso della MINI Cooper, targata DE OMISSIS, intestata a F.C.) ovvero ancora perché più volte rientranti nel costante utilizzo da parte del proposto (es. la TOYOTA Yaris, targata OMISSIS ed in relazione ad essa si veda la relazione di servizio della Squadra Mobile della Questura di Taranto del 30.04.2010).

Un discorso a parte merita il sequestro della vettura CHEVROLET Spark, targata OMISSIS, interessata dall'intervento ablatorio, in quanto durante l'esecuzione del decreto presidenziale è stata trovata nel possesso di F.G. La difesa ha sostenuto che la vettura è in proprietà di B.F., dipendente del ristorante GAMMA ed acquistata da costui con un finanziamento, sicché non rientrerebbe nella disponibilità del F.G. che, al momento dell'esecuzione del sequestro, aveva semplicemente l'intenzione di acquistarla.

Il Collegio non ritiene valide simili argomentazioni, dal momento che dal verbale di esecuzione del sequestro e dalla perquisizione effettuata nella residenza del proposto il 4 maggio 2010 si evince che F.G. deteneva

presso la sua abitazione entrambe le chiavi della vettura ed il contratto della polizza assicurativa della vettura in argomento: tali dettagli risultano difficilmente compatibili con una disponibilità occasionale ed estemporanea del veicolo. Ancora, poiché la macchina in sequestro è sostanzialmente nuova, avendo percorso solo 62 km., non si comprende per quale ragione B.F. avrebbe dovuto vendere il veicolo al F., trattandosi di una vettura acquistata pochissimi settimane prima dell'esecuzione del sequestro.

Tra l'altro, dati i rapporti di lavoro che intercorrevano tra B.F. e F.G. (il primo era dipendente del ristorante "Gamma": sul punto, vds. p. 6 della memoria difensiva nell'interesse di F.G., depositata all'ud. dell'11.05.2010) è facile intuire che l'acquisto fosse stato effettuato dal B.F. come prestanome ma nell'interesse di F.

Per dovere di completezza, è necessario sottolineare che le difese, successivamente all'udienza relativa alla convalida del decreto di sequestro anticipato, non hanno addotto alcun elemento capace di infirmare la validità delle precedenti conclusioni, motivo per cui appare doveroso concludere ammettendo che il F.G. abbia avuto una pacifica e duratura disponibilità dei beni mobili registrati anzidetti.

UNA PROBLEMATICHE PARTICOLARE: LA CONFISCABILITA' DEI BENI RIVENIENTI DAL CONTRATTO DI LEASING.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto sino ad ora, è possibile affermare che i presupposti richiesti dall'art. 2 ter l. n. 575/1965 ai fini della confisca, e rappresentati dalla disponibilità anche indiretta dei beni nonché dalla sproporzione tra il loro valore e le condizioni reddituali del proposto, sussistano senza ombra di dubbio anche con riferimento alla società "Gamma" ed ai beni aziendali dalla stessa detenuti a titoli di leasing. Sennonché, la difesa della "Delta" s.p.a., a mezzo della propria memoria, depositata all'udienza del 3 febbraio 2012, ha sostenuto in linea di principio, e quindi a guisa di teoria valevole per un'indiscriminata generalità di casi, l'impossibilità di confiscare i beni rivenienti dal contratto di leasing poiché tale peculiare figura negoziale escluderebbe in radice uno dei requisiti richiesti per la confisca, consistente nella titolarità dei beni dal lato dell'utilizzatore. Inoltre, si è osservato che la confisca del bene in leasing si tradurrebbe nell'acquisto da parte dello Stato di una situazione giuridica soggettiva, quale il diritto di proprietà, di gran lunga più ampia rispetto al diritto personale di godimento che ha il proposto in qualità di utilizzatore, sicché l'intervento ablatorio si tradurrebbe in una profonda ingiustizia nei confronti del terzo proprietario dei beni in leasing, poiché

lesiva dei principi giuridici sottesi all'art. 42 Cost. A sostegno delle suddette argomentazioni la difesa ha allegato una monografia ed un paio di sentenze di legittimità.

Invero, il predetto contributo monografico, con precipuo riferimento alla parte che qui interessa, così recita *“Appare opportuno segnalare il problema, sempre più frequente, della locazione finanziaria: in tal caso, appare impossibile sequestrare e, poi, confiscare il bene, rimanendo la titolarità dello stesso in capo al soggetto che concede il bene in leasing e trovando la disponibilità del soggetto proposto giustificazione nello stesso rapporto di locazione finanziaria. Appare possibile, però, - ed è questa la soluzione comunemente adottata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria - sequestrare la posizione contrattuale del proposto in maniera da poter esercitare, nel corso della gestione del bene, le opzioni proprie del soggetto titolare del contratto di leasing: il riscatto del bene, nel caso in cui appaia conveniente per la procedura, per essere stati corrisposti gran parte dei canoni, o la restituzione del bene alla società locatrice”*.

Al di là dell'apparente antinomia della prospettazione ora citata, che da un lato nega la possibilità del sequestro e della confisca del bene e, dall'altro, ne afferma la legittimità, purché essa sia un risultato ottenuto attraverso la confisca della posizione contrattuale, ciò che desta anzitutto perplessità è l'aver escluso la confisca sull'assunto secondo cui: a) la titolarità del bene rimane in capo al terzo concedente; b) l'utilizzatore-proposto ha una disponibilità del bene che è lecita in quanto riveniente dal contratto di leasing.

Pur con tutto il rispetto che si deve all'autorevolezza del saggio in questione, l'argomentazione di cui al punto a) è del tutto irrilevante ai nostri fini dal momento che il diritto di proprietà del bene da parte del terzo locatore non è per ciò solo elemento ostativo alla confisca, perché ciò che rileva è che la *res* sia nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e tale requisito, come già chiarito precedentemente, è stato interpretato in maniera certamente non restrittiva da parte della giurisprudenza di legittimità se si considera che il presupposto della “disponibilità” è integrato non solo dalla relazione materiale tra il proposto ed il bene – che nel caso di specie è stata ampiamente dimostrata – ma anche da tutte quelle circostanze in cui il destinatario della confisca può esercitare un potere di fatto e quindi il proprio interesse sulla *res* anche per il tramite di altri (Sez. 1, Sentenza n. 6613 del 17/01/2008 *“In tema di confisca di beni riferibili a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta di cui all'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli*

interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri).

Tra l'altro, lo stesso legislatore ha chiaramente affermato che lo *ius in re aliena* non esclude assolutamente la confisca, perché, a mente di quanto disposto dall'art. 2 ter, comma 5, 2° periodo, i terzi titolari di un diritto di proprietà per quote indivise o di altro diritto reale di godimento possono "sfuggire" alla confisca solo se dimostrino: 1) la sussistenza del diritto vantato; 2) la loro buona fede; 3) il legittimo affidamento all'atto dell'acquisizione del diritto. Ed allora si comprende agevolmente che il requisito minimo a che la pretesa ablatoria possa estrinsecarsi anche nei confronti del terzo è dato dal caso in cui il diritto effettivamente vantato da costui non risulti "assistito" dalla buona fede o dal legittimo affidamento, difettando in questo caso uno dei due precedenti requisiti indicati ai nn. 2 e 3. *A fortiori*, la confisca potrà "abbattersi" nei confronti del terzo nell'ipotesi in cui la titolarità del diritto da parte di costui sia fittizia e, quindi, di fatto riconducibile al proposto, essendo evidente che addirittura in questo caso difetta la situazione giuridica sostanziale da tutelare, cioè a dire, il requisito di cui al n. 1.

Del pari, anche l'assunto di cui al punto b) della monografia non persuade affatto sol che si pensi all'irrilevanza che il legislatore ha assegnato a chiare lettere al titolo sulla base del quale si possiede il bene da confiscare, atteso che l'art. 2 ter, comma 3, l. n. 575/1965 si "accontenta" per disporre la confisca di una disponibilità "a qualsiasi titolo". Del resto, al di là delle precedenti ed ovvie considerazioni, v'è da aggiungere che non è certo la formale sussistenza di un titolo contrattuale da parte del proposto ad escludere la possibilità di confiscare un bene in leasing in quanto è ovvio che il destinatario della confisca cercherà, proprio mediante il ricorso ad apparenti titoli negoziali leciti, di dimostrare la provenienza regolare del bene oggetto di aggressione, tanto più, nei casi in cui, come per il leasing, egli abbia l'interesse e l'opportunità di provare che il bene sia nella titolarità di un terzo, essendo a dir poco evidente che un simile onere probatorio è sostenuto nella stragrande maggioranza dei casi proprio attraverso l'esibizione di un titolo contrattuale. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, ben si comprende che l'aspetto dirimente in materia di confisca dei beni in leasing è rappresentato oltre che dall'effettiva titolarità del diritto anche e soprattutto dalla esistenza della buona fede del terzo concedente, nel senso che solo la tutela del legittimo affidamento di costui potrà impedire la confisca del bene, a nulla rilevando per una sua difesa l'esistenza di un contratto apparentemente ineccepibile che, come noto, ben potrebbe essere stato utilizzato dalle parti (concedente ed utilizzatore-proposto della misura di prevenzione) per consentire a chi delinque di continuare a godere di beni acquisiti mediante l'impiego di

capitali illeciti. Anzi, la confisca dei beni in leasing è un terreno particolare sul quale - nel caso della fittizietà del relativo contratto o della malafede del locatore - deve essere intrapresa una seria e repressiva politica giudiziaria, essendo ormai notorio che il ricorso allo strumento del leasing avviene con maggior frequenza proprio da parte di coloro che intendono investire le ricchezze illecite nel godimento di beni che non possono acquistare in quanto, diversamente, diverrebbero oggetto dell'intervento ablatorio dello Stato. Va da sé che, in caso di comprovata buona fede del terzo concedente i beni in leasing, sia giusto confiscare la sola posizione contrattuale del proposto-locatario, senza che la misura ablatoria possa mai pregiudicare in alcun modo i diritti del terzo, sicché, solo introducendo questo fondamentale distinguo, appare condivisibile la soluzione proposta dalla monografia prodotta dalla difesa. Conseguentemente, nel caso opposto, in cui si ha a che fare con la malafede del locatore, non potrà assolutamente accordarsi allo stesso la medesima tutela poc'anzi detta, perché, opinando diversamente, si approderebbe ad un *monstrum* giuridico, consistente nel predisporre il medesimo trattamento tanto al locatore in buona fede che a quello in malafede: per tali motivi, allora, si arguisce agevolmente che lo Stato, non dovendo più garantire le ragioni del locatore in malafede, potrà andare oltre la confisca della mera posizione contrattuale del proposto-locatario, disponendo la confisca *tout court* del bene concesso in leasing.

In definitiva, la prova della buona fede del terzo proprietario dei beni in leasing, proprio in quanto dirimente ai fini dell'esclusione della confisca, refluisce, a rigore, nella più ampia problematica affrontata *ex professo* dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di tutela dei diritti reali (di godimento o di garanzia), di credito e personali di godimento vantati dai terzi sui beni suscettibili di confisca. In sintesi, il requisito della buona fede diviene da un lato il presupposto logico e teorico per la tutela delle ragioni del terzo e, quindi, in termini più concreti, fattore ostativo alla confisca, ma dall'altro lato, come esplicitato dalla Corte Costituzionale, (la buona fede) assurge ad elemento che rende compatibile la confisca con il principio della personalità della responsabilità penale, nel senso che una volta esclusa la buona fede del terzo costui non potrà lamentarsi di aver subito un detrimento per fatto altrui (in questi termini, Corte Cost., sent. n. 229 del 17.7.1974; Corte Cost., sent. n. 259 del 29.12.1976; Corte Cost., sent. n. 2 del 19.1.1987 *"Il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, se estraneo al reato e indenne da colpa, finisce con l'essere colpito a titolo di responsabilità oggettiva", con conseguente violazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dell'art. 27 comma 1 della Costituzione; laddove, di contro, la salvaguardia del preminente interesse pubblico, sotteso alla previsione dell'illecito, non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, la posizione del quale "è da ritenere protetta dal principio della tutela dell'affidamento*

incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., sent. n. 1 del 10.01.1997; analogamente, Corte Cost. sent. n. 487 dell'8.11.1995).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza Bacherotti (28/04/1999 n. 9), hanno ripreso il percorso logico della Consulta ed, occupandosi della tutela del diritto di pegno del terzo, hanno anzitutto chiarito che la situazione giuridica soggettiva del terzo è intangibile solo quando costui sia estraneo al reato, tant'è vero che tale criterio, proprio perché presidia il fondamentale principio della personalità della responsabilità penale, opera per la confisca intesa tanto come misura di sicurezza (art 240, comma 3, c.p.) quanto come misura di prevenzione (art. 2 ter, comma 5, l. n. 575/1965) (*La sola riconducibilità del diritto reale di garanzia nella nozione di "appartenenza" di cui all'art. 240, comma 3 c.p. non basta, però, a giustificare l'intangibilità della posizione giuridica soggettiva e l'insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca, atteso che l'applicazione delle regole generali poste dallo stesso art. 240 implica altresì che la cosa confiscata deve appartenere, nel senso dianzi chiarito, a "persona estranea al reato"*). Anzi, dalla lettura dello stralcio della motivazione poc'anzi riportato si evince chiaramente quale sia l'importanza assegnata dal Supremo Consesso al requisito della buona fede, ritenuto un elemento indispensabile per evitare la confisca dal momento che viene esplicitamente spiegato che il solo requisito dell'appartenenza del bene e quindi della titolarità dello stesso in capo al terzo non è assolutamente una circostanza idonea ad impedire la confisca.

Inoltre, con precipuo riferimento al concetto di "estranità", le Sezioni Unite citate hanno specificato che esso può coincidere con la buona fede del terzo ovvero con lo stato di legittimo affidamento incolpevole qualora il terzo abbia inconsapevolmente tratto un vantaggio dalla condotta illecita del proposto. (*Il concetto di "estranità" è stato variamente inteso nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato interpretato, talora, nel senso della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, ossia nell'assenza di ogni contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile (Cass., Sez. I, 6 novembre 1995, Amadei, rv. 202757 e 202756; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1994, Gentilini ed altri, rv. 198479), e, altre volte, nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Cass., Sez. II, 14 dicembre 1992, Tassinari, rv. 193422, cit.; Cass., Sez. III, 19 gennaio 1979, Ravazzani, rv. 141690). Le Sezioni Unite condividono quest'ultima posizione in quanto sorretta da univoci e convincenti dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estranità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorché costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività*

criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato. L'attendibilità di tale opzione ermeneutica è confortata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che - nel dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che regolano la confisca di opere d'interesse artistico o storico esportate abusivamente (artt. 66 l. 1.6.1939, n. 1089, e 116, comma 1 l. 25.9.1940, n. 1424, trasfuso nell'art. 301, comma 1 d.P.R. 23.1.1973, n. 43)- ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1 Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato "o non ne abbia tratto in alcun modo profitto" (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo, come si verifica, appunto, qualora sulle cose che rappresentano il "provento" del reato sia stato costituito il diritto di pegno a garanzia di un proprio credito. Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. La coesistente inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l'inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1 Cost.).

Ed allora, chiarita l'assoluta importanza della necessità di accertare se il soggetto concedente i beni in leasing sia in buona fede, ed una volta assodata la duplice valenza che può assumere lo stato di buona fede del terzo, non resta che passare al concreto accertamento del suddetto requisito dal lato del titolare della società di leasing, l'Avv. D.G. che, in qualità di legale rappresentante della stessa società, è colui che aveva materialmente stipulato i contratti di leasing con la "Gamma" s.a.s. in persona di F.C.

La difesa della Delta s.p.a. ha sostenuto che l'Avv. D.G., tanto in occasione della stipula del contratto di leasing (n. 21/07 del 31.10.2007) della Fiat 500, tg. OMISSIS, quanto in relazione alla conclusione del contratto di leasing (n. 26/07 del 14.12.2007) avente ad oggetto le strutture per l'attività di ristorazione, si era interfacciato esclusivamente con F.C., in qualità di rappresentante legale della "Gamma" s.a.s. e parte contraente dei suddetti accordi, motivo per cui egli non avrebbe mai potuto neppure presagire che dietro le suddette operazioni commerciali vi fossero i proventi dell'attività delittuosa compiuta dal proposto. A conferma di tale considerazione, la difesa ha evidenziato che la buona fede dell'Avv. D.G. riposava sul fatto

che la stipula dei citati contratti era avvenuta a fronte della disamina della dichiarazione dei redditi prodotta da F.C., soggetto titolare di un'attività commerciale già inserita nel settore della ristorazione.

La tesi è suggestiva ma, a ben vedere, non ha pregio atteso che la dichiarazione dei redditi in teoria esibita da F.C. per l'occasione non poteva che essere quella relativa all'anno 2007 e quindi avente ad oggetto i redditi prodotti nell'anno 2006, pari ad € 54.464 (cfr. certificati anagrafe tributaria depositati dal P.M. con la richiesta di adozione del decreto di sequestro anticipato). Al di là della discutibile genuinità della suddetta denuncia dei redditi - il cui valore è dubbio e probabilmente artatamente elevato per dimostrare un'apparente solvibilità di F.C., a sua volta finalizzata a giustificare non solo la concessione del leasing in parola ma anche il mutuo acceso proprio in quel periodo per l'acquisto dell'immobile di via Puglie, perplessità tra l'altro alimentate dal fatto che i redditi dichiarati negli anni immediatamente antecedenti e successivi al 2007 riportavano dei valori inferiori di oltre il 50 % rispetto a quello in questione - resta da evidenziare che appare davvero poco credibile che l'Avv. D.G., dinanzi alla mera esibizione di una dichiarazione dei redditi pari ad € 54.464, avesse concesso in leasing beni che avevano un valore superiore al doppio del suddetto cespite (si è già anticipato che l'ammontare totale del contratto di leasing era pari ad € 137.350, iva compresa). Del resto, l'assurdità dell'assunto difensivo si coglie ulteriormente se si considera che F.C. all'atto della stipula dei contratti di leasing era un imprenditore giovanissimo, appena ventunenne, entrato nel mondo dell'imprenditoria da soli due anni mediante l'acquisto della società Alfa avvenuto nel 2005: pertanto, a fronte delle suddette circostanze, è impossibile che la Delta s.p.a. avesse ceduto i beni in questione ad un soggetto a lei sconosciuto, senza neppure munirsi di alcuna garanzia, visto che in nessuno dei due contratti vi era alcun elemento utile in tal senso; né infine può sostenersi che la corriva scelta fosse da ascrivere alla sprovvedutezza dell'Avv. D.G. che, essendo persona ultrasettantenne con indubbie competenze giuridiche e di comprovata esperienza, certamente non aveva bisogno di alcun suggerimento circa la necessità di munirsi di apposite cautele prima di concedere in leasing un compendio di beni così costosi nei riguardi di un giovanissimo ed ignoto imprenditore, per di più alle prime armi. Al contrario, l'anomala situazione poc'anzi descritta si spiega agevolmente solo se si ammette che l'Avv. D.G. non ignorasse affatto che la titolarità e la gestione della "Gamma" s.a.s. fossero riconducibili a F.G. che, come verrà ampiamente dimostrato a breve, era persona ben conosciuta al D.G. in quanto avvinta a costui da un lungo rapporto di amicizia e di cointeressenze affaristiche: infatti, in tal senso si è espresso lo stesso F., allorquando, è stato invitato dal P.M. ad esplicitare il tipo di rapporti da lui intrattenuti con il D.G. che,

nell'occasione, è stato definito dal proposto come persona competente e di fiducia a cui egli più volte si era rivolto per chiedere dei consigli (cfr. verb. sten. ud. 26.01.2012, pp. 43-44). In altre parole, la vera ragione alla base della concessione di un costoso compendio di beni in leasing, senza alcuna garanzia personale e reale, deve essere necessariamente individuata nel fatto che il proposto, titolare di fatto della "Gamma" s.a.s., era persona di fiducia per il D.G. che, proprio in virtù dei loro rapporti, sapeva benissimo che l'attività imprenditoriale citata era solo fittiziamente intestata a F.C., che interveniva come prestanome del padre.

A conferma della buona fede del rappresentante legale della Delta, la difesa ha valorizzato l'avvenuta registrazione dei contratti di leasing presso l'Agenzia dell'Entrate: la tesi è irrilevante ai nostri fini tenuto conto del fatto che tale adempimento era espressione di un dovere nei confronti del Fisco (prescritto dall'art. 7, comma 6, d.p.r. n. 605/1973) e che i contratti in questione erano perfetti dal punto di vista formale, sicché si comprende facilmente per quale motivo l'Avv. D.G. non avesse avuto alcuna remora nel denunciare tali accordi al Fisco.

Ancora, la difesa, ad ulteriore dimostrazione del legittimo affidamento dell'Avv. D.G., ha evidenziato che la Delta s.p.a. non aveva certo riservato al F.G. un trattamento benevolo, avendo prontamente risolto il contratto (n. 26/07) non appena la "Gamma" s.a.s. aveva accumulato un debito significativo per il mancato pagamento dei canoni di leasing. In realtà, proprio i suddetti accadimenti, se esaminati nella loro corretta portata storica, testimoniano l'esatto contrario alla luce delle seguenti considerazioni. Dalla produzione documentale depositata dalla difesa della Delta all'udienza dell'11 novembre 2010, emerge anzitutto che la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing delle attrezzature per la ristorazione era stata indirizzata alla "Gamma" s.a.s. solo il 25 giugno 2010, sebbene, stando al tenore della stessa comunicazione risolutiva, il mancato pagamento dei canoni si fosse verificato senza soluzione di continuità a partire dal novembre 2009. Orbene, quanto detto è a dir poco eloquente nell'indicare l'effettivo tenore dei rapporti di fatto esistenti tra l'Avv. D.G. ed i F., se si considera che il titolare della Delta, pur essendo creditore di somme non indifferenti (pari ad oltre 15.000 euro), non aveva mai preteso per svariati mesi il pagamento delle stesse, neppure attraverso una diffida ad adempiere, consentendo al F.G. di continuare a sfruttare gratuitamente i beni in leasing, sebbene l'art. 6 delle condizioni generali del suddetto contratto gli consentisse di risolvere immediatamente tale accordo a fronte del ritardo nel pagamento anche di una sola rata e per soli otto giorni. Inoltre, l'esercizio del diritto potestativo della risoluzione è avvenuto il 25 giugno 2010 (vds. raccomandata con la quale è stata comunicata la risoluzione) e quindi non solo a lunga distanza rispetto ad

una grave forma di inadempimento che si era consolidata da parecchi mesi - con la complicità della Delta che non aveva mai preteso alcunché - ma soprattutto solo dopo molto tempo dall'adozione del decreto di sequestro anticipato, il che evidentemente attesta se non il disinteresse dell'Autoleasing per i beni *de quibus* quantomeno un sostanziale atteggiamento di compiacenza nei confronti dei F. Anzi, le circostanze ora esposte, proprio in quanto emblematiche della fittizietà delle azioni difensive poste in essere dal D.G., consentirebbero di teorizzare il carattere simulato del contratto di leasing (ci si riferisce al n. 26/07), nel senso che appare altamente probabile che il F.G.avesse di fatto acquisito la proprietà dei beni in questione seppur occultata mediante lo schermo del contratto di leasing ed in tal modo si perverrebbe ad escludere in radice qualunque titolarità dello *ius in re aliena* da parte del D.G.

Del resto, il carattere dubbio e "pretestuoso" della risoluzione invocata dalla Delta si evince dal fatto che tale diritto non era stato esercitato correttamente atteso che la società intimante, trattandosi di leasing traslativo, avrebbe dovuto compensare il credito vantato con il debito gravante a suo carico a mente dell'art. 1526 c.c., mentre si era limitata ad invocare la restituzione dei beni ed il pagamento del debito scaduto (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011 *"Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell'utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l'equo compenso dovuto per l'uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali")*).

Ancora, le perplessità sulla genuina volontà risolutiva si addensano se si riflette sulla assenza di qualunque prova in merito alla causa giustificativa della risoluzione, e cioè il mancato pagamento dei canoni scaduti, quantunque l'onere probatorio fosse semplicissimo perché, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5 delle condizioni generali del contratto *de quo*, la Delta avrebbe potuto esibire l'estratto conto della banca delegata a ricevere il pagamento, dimostrando *per tabulas* l'assenza degli accrediti dei pagamenti dei canoni di leasing. Ma non è tutto, perché, sempre in tema di

pagamento dei suddetti canoni, si rileva un'ulteriore irregolarità: nel contratto in questione le parti avevano stabilito che l'addebito del canone di leasing sarebbe avvenuto sul c/c acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, facendo evidentemente riferimento al conto corrente bancario n. 37426/1, attivato dalla "Gamma" s.a.s. in data 20 aprile 2007 presso il suddetto istituto di credito. Ebbene, dalla disamina dell'estratto del conto in questione, che abbraccia tutte le operazioni di addebito ed accredito avvenute dal 6 aprile 2009 al 16 aprile 2010, non v'è nessun addebito delle fatture della "Delta" relative ai suddetti canoni, segno evidente che l'indicazione apposta nel contratto era meramente fittizia e ciò per consentire al F.G. di non lasciar traccia del denaro attraverso il quale provvedeva al pagamento delle rate in parola.

In altri termini, la risoluzione del contratto di leasing rivolta dalla "Delta" alla "Gamma" s.a.s. non è assolutamente capace di dimostrare la buona fede del D.G. tanto nell'ipotesi in cui si assuma effettivamente esistente l'inadempimento allegato dalla difesa della suddetta società quanto, ed a maggior ragione, nel caso in cui si debba optare per la insussistenza della causa risolutiva atteso che il mancato pagamento dei canoni è tutt'altro che provato, ed anzi, dalla lettura della nota della Guardia di Finanza di Taranto del 27 maggio 2010 (pagina 2), depositata all'udienza del 19 ottobre 2010, emerge che i canoni di leasing non pagati erano solo quelli scaduti successivamente all'adozione del decreto di sequestro.

Infine, da parte della difesa è stato evidenziato che nell'ambito dell'indagine Scarface, da cui muove l'odierna procedura, era emerso solo un contatto telefonico tra il proposto e l'Avv. D.G. che, al massimo, potrebbe testimoniare solo l'esistenza di un mero rapporto di conoscenza tra costoro. Del resto, ad avviso della difesa, neppure l'asserita compartecipazione del F.G. e dell'Avv. D.G. nella società "Iota" proverebbe alcunché, tenuto conto che non è stato assolutamente dimostrato, come invece sostenuto dalla Pubblica Accusa, che il F.G. facesse parte della compagine societaria per il tramite di un prestanome, tale P.A., figlia di P.F., soggetto che più volte aveva richiesto al F.G. un aiuto per appianare i propri debiti, né che l'Avv. D.G. fosse a conoscenza di questa interposizione fittizia.

Orbene, queste ultime eccezioni poste dalla difesa ci consentono di esaminare una parte degli elementi che la Pubblica Accusa ha indicato per supportare l'esclusione della buona fede dal lato dell'Avv. D.G. in quanto attengono alle medesime circostanze su cui si fonda una parte dell'impianto accusatorio.

Preme anzitutto sottolineare che il rapporto esistente tra F.G. e l'Avv. D.G. è stato ampiamente descritto da B.M. che, in occasione del suo esame,

ha più volte ribadito che i due erano degli amici e che si frequentavano spesso, tant'è vero che in varie occasioni egli aveva avuto modo di incontrare il D.G. presso il ristorante-pizzeria "Gamma". Anzi, proprio in quanto al B.M. era nota tale amicizia, costui si era rivolto al F.G. per contattare il D.G. atteso che il B.M. aveva bisogno di quest'ultimo per la elaborazione di un progetto imprenditoriale (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., pp. 9, 11, 16, 28, 30, 31, 32); non a caso, il D.G. aveva elaborato il *business plan* richiesto dal B.M. per il tramite del F.G. senza neppure pretendere alcun pagamento (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., p. 29), sicché tale ultima circostanza comprova il rapporto di profonda collaborazione ed amicizia esistente tra il proposto e l'Avv. D.G.

Addirittura, il B.M. ha aggiunto che, avendo avuto la necessità di recuperare del denaro per soddisfare la pretesa estorsiva dei CI., aveva ricevuto dal F.G. la proposta (di indubbio contenuto usurario) di una operazione di sconto di cambiali in cui sarebbe stato coinvolto anche il D.G.: in pratica, il B.M., per ricevere la somma di € 20.000 da parte del D.G., avrebbe dovuto sottoscrivere una serie di cambiali, aventi scadenza complessiva pari ad un anno, mediante le quali, sempre stando a quanto riferitogli da F., avrebbe restituito al D.G. la somma di € 28.000 (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., pp. 13, 14, 15, 35 e 36).

Ancora, il B.M. ha raccontato che il F.G. gli aveva chiesto di procurargli una persona disponibile ad intestarsi, a guisa di prestanome, parte delle quote di una società immobiliare che si sarebbe occupata della realizzazione dei loculi presso il cimitero di Talsano (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., p. 20). Ha aggiunto di aver appreso nell'anno 2010 da P.F. che il F.G. aveva avuto una quota nella suddetta società e che tale compartecipazione era stata successivamente ceduta al D.G., sebbene già facente parte della compagine societaria (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., p. 17-19).

A tanto aggiungasi che il D.G., sempre per il tramite del F., aveva instaurato dei rapporti con altri esponenti di spicco della malavita organizzata di Taranto: con i CI., alla luce di quanto detto dallo stesso B.M. (vds. verb. sten. ud. 08.07.2011, esame B.M., p. 16), con G.M. e G.C., atteso che a questi ultimi aveva concesso vetture spesso mediante la voltura di contratti di leasing precedentemente stipulati dai F. (cfr. nota della Questura di Taranto del 9 novembre 2010 e nota della Guardia di Finanza del 10 novembre 2010 pp. 3-8, entrambe depositate all'ud. dell'11 novembre 2010).

Orbene, dal momento che il B.M. è stato sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., appare opportuno seppur non doveroso raccogliere elementi a riscontro delle sue dichiarazioni (La Corte Suprema, in materia di pericolosità sociale e quindi a maggior ragione nel nostro caso, dove la

prova concerne un elemento meno grave, quale la buona fede del terzo, ha chiarito che le dichiarazioni del coindagato acquisite nella procedura di prevenzione non necessitano dei riscontri di cui all'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p. poiché si versa in una *cognitio* del tutto autonoma e diversa da quella del processo di merito (Sez. 1, Sentenza n. 20160 del 29/04/2011 “*Nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità*”).

Le indagini compiute dalla Questura di Taranto comprovano l'attendibilità del B.M. e dimostrano senza tema di smentita che il F.G. fosse avvinto al D.G. non solo da un rapporto di amicizia ma anche da comuni interessi imprenditoriali: a tal riguardo debbono intendersi riportate in questa sede tutte le risultanze investigative di cui alla nota della Questura di Taranto del 09 novembre 2010, dalle quali si comprende che il F., proprio mentre era nello studio dell'Avv. D.G., aveva contattato P.F. per avvisarlo di presentarsi con la figlia P.A. in data 16 marzo 2007 presso il notaio MOBILIO al fine di consentire la cessione parziale della quota della società “Iota” s.r.l. da parte di P.A. in favore dell'Avv. D.G., cessione poi di fatto avvenuta in data 16 marzo 2007 (cfr. r.i.t. n. 49/06, prog. n. 767; r.i.t. n. 820/05, prog. nn. 23, 27; r.i.t. 378/06, prog., 6628, 6904; nota Questura di Taranto, 9 novembre 2010, p. 2). Orbene, tenuto conto delle suddette emergenze, del tutto sintoniche rispetto alle dichiarazioni del B.M., non sussiste alcun dubbio né sul fatto che il F.G. fosse un socio effettivo della “Iota” s.r.l., avendo addirittura partecipato, per il tramite della commercialista P.M., a tutte le formalità per la costituzione della società in parola (vds. r.i.t. n. 1019/05, prog. n. 124), né che tale partecipazione fosse avvenuta per il tramite dell'interposizione fittizia di P.A., figlia di P.F., soggetto che aveva già fatto da prestanome al F., nei cui confronti ricopriva una posizione di sudditanza dal momento che il P.F. si era rivolto a F.G. per restituire un prestito di natura usuraria che il primo aveva contratto con il pregiudicato D.L.C. (cfr. nota Questura di Taranto, 9 novembre 2010, p. 2).

Ancora, ulteriori cointeressenze commerciali tra il proposto e l'Avv. D.G. sono emerse anche con riferimento all'acquisto di terreni nei comuni di Lama e Talsano sui quali avrebbero dovuto realizzare interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di opere cimiteriali (r.i.t. 820/05, prog. n. 201) e di una struttura di ricovero per anziani: in particolare, il referente della suddetta iniziativa imprenditoriale era G.V., cognato del D.G., che curava i contatti telefonici con gli altri partners, quali F.G. (r.i.t. 49/06, prog. 41 e 239), C.C. (r.i.t. n. 49/06, prog. nn. 6, 16, 40) e D.G. (r.i.t. 49/06, prog. n. 14), informandoli delle iniziative *medio tempore* proposte dai vari soci in affari e

delle relative problematiche che erano state affrontate in occasione degli incontri o dei contatti telefonici tenuti con i singoli interlocutori (cfr. nota Questura di Taranto, 11 giugno 2008, pp. 30-32).

Infine, ad ulteriore conferma della fiducia accreditata dall'Avv. D.G. ai F.G. depone la lunga sequela di cambiali (pari a 23 titoli) emesse nei confronti di F.C. per un valore totale di € 45.000 e scontate dal D.G., negli anni 2008-2010, per un importo totale di € 43.162 (cfr. nota della Guardia di Finanza di Taranto, 27 maggio e 6 ottobre 2010): è evidente che il rischio assunto dal D.G. con le suddette operazioni, legato al numero elevato dei titoli e dei relativi importi, all'assenza di garanzie e ad un tasso d'interessi per lui poco remunerativo (pari al 4% circa), appare plausibile solo se si considera il rapporto particolare che lo vedeva legato al F.

Alla luce delle risultanze fin qui esposte in ordine ai rapporti intercorrenti tra il proposto e l'Avv. D.G., non appare assolutamente revocabile in dubbio la sussistenza di un legame amichevole, per di più cementato da comuni interessi in ambito imprenditoriale. Tanto è allora utile per comprendere che la stipula dei contratti di leasing in questione era stata curata direttamente da F.G. proprio in virtù dei rapporti che egli vantava con il D.G. e tenuto conto del fatto che lo stesso F.G. aveva materialmente predisposto tutti gli adempimenti per la costituzione della società "Gamma", provvedendo in seguito alla diretta gestione della stessa società. Del resto, è lo stesso F.G. che, in occasione del proprio esame, ha ammesso di essersi recato con il figlio C. presso la Delta s.p.a. per la stipula dei contratti in questione (verb. sten. ud. 26 gennaio 2012, p. 43), dimostrando ancora una volta che l'Avv. D.G., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sapeva benissimo che dietro la "Gamma" s.a.s. vi era la regia del F. Inoltre, non bisogna affatto dimenticare che il D.G. era certamente consapevole anche della origine illecita dei capitali investiti nei contratti di leasing e, quindi, del collegamento tra l'utile economico da lui conseguito e le attività delittuose del F.G. alla luce: a) della conclamata caratura criminale del F., personaggio di spicco della mafia ionica distintosi come tale sin dalla metà degli anni Novanta; b) del ricorso da parte del F.G. all'interposizione fittizia del figlio F.C., spia eloquente della natura illecita dell'operazione commerciale compiuta con i contratti di leasing e dell'esigenza del proposto di sottrarre tali beni ad una probabile attività ablatoria dello Stato; c) dell'anomala modalità di pagamento dei canoni di leasing, atteso che sul relativo contratto era stato previsto l'addebito del costo dei canoni mensili sul conto corrente che la "Gamma" s.a.s. aveva acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (c/c n. 37426/1), mentre è stato già dimostrato che sul detto conto corrente non erano mai state addebitate le fatture aventi ad oggetto i canoni di leasing in questione e tanto comprova ancora una volta che i capitali impiegati dal F.G. per i

suddetti pagamenti avevano origine illecita e quindi venivano “ripuliti” attraverso l’investimento realizzato con i citati contratti di leasing.

In definitiva, traendo le conclusioni dalle emergenze processuali esposte, si ha che tenuto conto delle peculiarità della vicenda contrattuale in cui si collocano i beni in leasing, dei rapporti personali, patrimoniali ed affaristici intercorsi tra il F.G. e l’avv. D.G. e delle competenze professionali di quest’ultimo, è assolutamente doveroso escludere la buona fede ed il legittimo affidamento dell’avv. D.G. (A tal riguardo è interessante osservare che l’art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011, meglio noto come Codice Antimafia, prende in considerazione gli stessi aspetti scrutinati dal Tribunale per valutare la sussistenza o meno della buona fede del terzo. Art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011 *“Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi*)

Anzi, come opportunamente chiosato dal P.M. con la memoria prodotta all’udienza del 3 novembre 2011, non solo non è stata dimostrata né la buona fede, né il legittimo affidamento dell’Avv. D.G., quale rappresentante legale della Delta s.p.a., ma al contrario risulta provata la sua ampia complicità nell’aver consentito al F.G. di reimpiegare i proventi delle attività delittuose in virtù di un consolidato rapporto di amicizia e di *partnership* imprenditoriale (sul predetto contenuto dell’onere probatorio a carico del terzo che assuma di aver costituito in buona fede diritti sulla cosa suscettibile di confisca cfr. Cass., Sez. I, sent. del 29/04/2011, n. 30326): ovviamente tanto si aggiunge al fatto che lo stesso diritto di proprietà vantato dal D.G. sui beni concessi in leasing con il contratto n. 26/07 è risultato sostanzialmente un mero simulacro in virtù delle precedenti considerazioni articolate in ordine alla simulazione del contratto di locazione finanziaria poc’anzi citato.

Infine, per mere esigenze di completezza, è opportuno precisare che gli orientamenti giurisprudenziali citati dalla difesa della Delta sono inconferenti ai nostri fini poiché tanto il primo *dictum* quanto il secondo escludevano la confisca solo perché facevano riferimento a fattispecie – diversa da quella che ci occupa - in cui il terzo era in buona fede: non a caso la seconda sentenza allegata dalla difesa è stata così massimata (Sez. 1, Sentenza n. 33521 del 07/07/2010 *“Non può essere disposta la confisca di un bene (nella specie un veicolo) utilizzato dall’autore di un delitto tra quelli previsti dall’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992, in virtù di un contratto di leasing traslativo, se alla società di leasing, terza proprietaria fino al pagamento dell’ultimo canone locatizio, sia riconoscibile il requisito della buona fede al momento della conclusione del contratto”*).

In definitiva, tenuto conto delle circostanze esaminate e delle considerazioni articolate *ut supra*, il Tribunale ritiene integrati tutti i requisiti di cui all'art. 2 ter, comma 3, l. n. 575/1965, per procedere alla confisca dei suddetti beni:

a) quote societarie della Alfa s.r.l., con sede in Taranto, Lambda, capitale sociale pari ad € 90.000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto con il codice fiscale e partita IVA 02185400732, formalmente intestate a M.G., nato a OMISSIS il OMISSIS;

immobile in Taranto alla via OMISSIS n. 4, piano terra (in catasto partita 58169, foglio 258, n. ro princ. 360, sub 99) adibito ad esercizio commerciale con insegna "Beta";

b) quote societarie della "Gamma di F.C. & C." s.a.s., p. iva 02638700738, formalmente intestate a F.C., nato a OMISSIS il OMISSIS, e ad E.A., nata a OMISSIS la OMISSIS, nonché del relativo patrimonio aziendale (licenze, concessioni, autorizzazioni, autovetture, conti correnti, depositi, titoli, polizze assicurative, immobilizzazioni materiali ed immateriali), meglio indicato nel dispositivo;

c) compendio dei beni di cui al contratto di leasing n. 26/07, stipulato in data 14 dicembre 2007 tra la Delta s.p.a. e la "Gamma" s.a.s., analiticamente descritto in dispositivo;

d) immobile in Taranto, alla via Puglia (catastralmente civico 30, sesto piano, formalmente intestato a F.C., (in catasto al foglio 254, particella 197, sub 20), a cui ordina di liberare immediatamente il predetto appartamento non essendo possibile applicare l'art. 47, comma 2, r.d. n. 267/1942 perché trattasi di fattispecie che può essere applicata solo se l'immobile sia utilizzato come abitazione da parte del proposto ovvero dei soggetti che convivono con costui. Al contrario, l'appartamento in questione ospita F.C. che, unitamente alla convivente C.F., ha ivi fissato l'abitazione della propria famiglia, da intendersi, evidentemente, come nucleo familiare diverso da quello del proposto, motivo per cui difetta il presupposto fondamentale per l'applicazione della norma testé citata. Tra l'altro, tale conclusione può essere ulteriormente supportata se si considera che l'art. 2 sexies, comma 4, l. n. 575/1965, che prevede l'applicazione dell'art. 47 r.d. n. 267/1942, è una norma che trova applicazione solo durante il sequestro poiché l'articolo 2 sexies, nei primi cinque commi, predispone la disciplina sulla gestione dei beni con precipuo ed esclusivo riferimento alla fase del sequestro.

e) autoveicolo Fiat 500, 1.3 Multijet, tg. OMISSIS, concessa in leasing dalla Delta s.p.a. alla "Gamma" s.a.s. giusta contratto del 16 ottobre 2007 n. 21;

f) autoveicolo Mini Cooper, tg. OMISSIS, formalmente intestato a F.C.;

g) autoveicolo Chevrolet Spark, tg. OMISSIS, formalmente intestato a B.F., nato a OMISSIS il OMISSIS;

Per converso, dispone la restituzione in favore di F.C., in qualità di rappresentante legale della "Gamma" s.a.s., dei seguenti veicoli:

Fiat Panda, tg. OMISSIS;
motociclo LML 125, tg. OMISSIS.

Del pari ordina la restituzione del veicolo Toyota Yaris, tg. OMISSIS, in favore di M.A.L., nata a OMISSIS il OMISSIS.

Infine, dispone la restituzione della carta di credito "Unicredit Card Plus", recante n. OMISSIS, intestata a L.G., residente in OMISSIS, poiché trattasi di strumento di pagamento non riconducibile assolutamente al proposto.

P.Q.M.

Visto l'art. 2 ter l. n. 575/1965, dispone la confisca dei seguenti beni:

a) quote societarie della Alfa s.r.l., con sede in Taranto, Lambda, capitale sociale pari ad € 90.000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto con il codice fiscale e partita IVA OMISSIS, formalmente intestate a M.G., nato a OMISSIS il OMISSIS;

immobile in Taranto alla via OMISSIS n. 4, piano terra (in catasto partita OMISSIS, foglio OMISSIS, n. ro princ. OMISSIS, sub OMISSIS) adibito ad esercizio commerciale con insegna "Beta";

b) quote societarie della "Gamma di F.C. & C." s.a.s., p. iva OMISSIS, formalmente intestate a F.C., nato a OMISSIS il OMISSIS, e ad E.A., nata a OMISSIS l'OMISSIS, nonché del relativo patrimonio aziendale e segnatamente:

- FRIGORIFERO PORTA GELATI DI MARCA MOTTA.
- N. 1 FRIGORIFERO MARCA BECK.
- MACCHINA DA CAFFÈ MARCA GIME.
- N. 2 CONDIZIONATORI MARCA FERROLI.
- N. 75 SEDIE DI COLORE BIANCO IMBOTTITE.
- N. 19 TAVOLI QUADRATI.
- N. 2 QUADRI GRANDI.
- N. 2 CONDIZIONATORI DI COLORE BIANCO SENZA MARCA.
- MOBILE DI ARREDAMENTO CON TRE ANTE DI COLORE CILIEGIO CON ALL'INTERNO BICCHIERI E TOVAGLIE COMPLETO DEL CONTENUTO.
- REGISTRATORE DI CASSA MARCA SUPREMA.
- PORTAOMBRELLI DI OTTONE.
- PORTABOTTIGLIE A COLONNA CONTENENTE N. 54 BOTTIGLIE DI VINO.

- MOBILE SITO NEL LOCALE PRINCIPALE CONTENENTE N. 104 BOTTIGLIE DI VINO.
- LAVASTOVIGLIE MARCA ZANUSSI COMPLETA DI LAVABO IN ACCIAIO A DOPPIA VASCA.
- BANCO DA LAVORO PER PIZZA CON RIPIANO IN MARMO.
- N. 4 PALE PER LE PIZZE DI CUI TRE IN ACCIAIO E UNA IN LEGNO.
- APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE TIPO BIMBY MARCA WORWERC.
- N. 38 VASSOI IN PLASTICA PORTA IMPASTI PER PIZZA.
- ESTINTORE.
- N. 6 QUADRI POSTI NEL BAGNO DONNE.
- N. 4 CESTINI PER PATTUMIERA.
- N. 2 SPECCHI E N. 2 DISPENSER PER CARTA.
- N. 2 DISPENSER SAPONE E N. 2 PER CARTA MANI.
- N. 2 ARMADI.
- APPENDIABITI.
- N. 2 PORTAROTOLI E 5 QUADRI IN LEGNO POSTI NEL BAGNO UOMINI.
- N. 3 CONFEZIONI DI COLTELLI DA 12 PEZZI.
- N. 24 CONFEZIONI DI PIATTI IN PORCELLANA SELTMAN DI VARIE MISURE DA 6 PEZZI.
- LAVASTOVIGLIE MARCA HEMERSON MOD. P43E.
- MACINACAFFÈ.
- BANCONE IN ACCIAIO INOX CONTENENTE BOTTIGLIE.
- CORDLES MARCA TELECOM.
- BANCONE IN ACCIAIO CON DOPPIO LAVANDINO E RUBINETTI, COMPLETO DI FRIGORIFERO.
- N. 208 BOTTIGLIE DI VINO DI VALORE MEDIO ALTO (BAROLO, FIANO DI AVELLINO E MONTEPULCIANO DI VARIE ANNATE).
- N. 2 BOTTIGLIE DI GRAPPA MARCA BONAVENTURE.
- BOTTIGLIA DI PRIMITIVO DI MANDURIA DELL'ANNO 2004.
- BOTTIGLIA DI 5 LITRI DI VINO DI MONTEPULCIANO DELL'ANNO 2003.
- BOTTIGLIA DI VINO DI TERESAMANARA DELL'ANNO 2004.
- BOTTIGLIA DI VINO DI MONTEPULCIANO ITALIA CON SIGILLO.
- BOTTIGLIA DA CC 500 DI SAUVIGNON.
- BOTTIGLIA DI MAKEAONIKOC.
- BOTTIGLIA DA LT 0.37 FERRARI.
- N. 94 BOTTIGLIE DI VINO.
- N. 205 BICCHIERI USATI.
- N. 18 PORTACANDELE.

- N. 10 CONTENITORI (DECANTER).
- BOTTIGLIA DA LT. 5 DI VINO MAGNUM.
- BOTTIGLIA DI PRIMITIVO DEL SALENTO.
- BOTTIGLIA DI VINO SOLOPERTO.
- N. 128 BOTTIGLIE DI VINO.
- N. 74 BOTTIGLIE DI BIRRA DA CL 66.
- N. 47 BOTTIGLIE DI BIRRA DA CL 33.
- N. 55 LATTINE DI COCA COLA E FANTA.
- N. 2 CASSE DI BIRRA HEINEKEN DA 24 BOTTIGLIE DA CL 33.
- CASSA DA 24 LATTINE DI COCA COLA.
- CASSA DA 28 LATTINE DI COCA COLA.
- CASSA DA 24 BOTTIGLIE DA CL 33 DI BIRRA NASTRO AZZURRO.
- N. 2 CASSE DA 15 BOTTIGLIE DI BIRRA NASTRO AZZURRO DA CL 66.
- N. 29 CASSE DI VINO CANTINA CASTEL DEI FRANCI DA 6 BOTTIGLIE.
- CASSA DI VINO BARONE RICCARDO DA 6 BOTTIGLIE.
- N. 6 CASSE DI VINO RIBICI DA 6 BOTTIGLIE.
- CASSA DI VINO CAPANNACCE DA 6 BOTTIGLIE.
- N. 236 BOTTIGLIE DI VINO DI VARIE MARCHE ED ANNATE.
- N. 3 BOTTIGLIE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA.
- N. 20 BOTTIGLIE DI LIQUORI VARI AD UN PREZZO MEDIO.
- N. 20 CONTENITORI DI VETRO CONTENENTI KG 3 DI OLIVE MOMOLA.
- N. 2 CASSE DI VINO PRIMITIVO DELLE CANTINE ANGIOLO DA 6 BOTTIGLIE.
- CASSA DI VINO VALLE DELLA CATE DA 6 BOTTIGLIE.
- N. 9 BOTTIGLIE DI VINO GRECO DEL TUFO.
- N. 3 BOTTIGLIE DI VINO ZIBIBO COMPL.
- N. 4 BOTTIGLIE DI LIQUORI VARI.
- BOTTIGLIA DI VODKA.
- N. 16 LATTINE DI THÈ.
- N. 12 BOTTIGLIETTE DI ACQUA TONICA.
- N. 40 BOTTIGLIETTE DI CRODINO.
- N. 16 BOTTIGLIETTE DI S. PELLEGRINO.
- N. 12 LATTINE DI ARANCIATA.
- N. 2 TANICHE DI VINO DA LT.
- N. 3 BOTTIGLIE DI ACQUA;
- AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE (N. 1826), RILASCIATA DAL COMUNE DI TARANTO IN DATA 12 FEBBRAIO 2010 IN FAVORE DI F.C., SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA "GAMMA" S.A.S.

c) compendio dei beni di cui al contratto di leasing n. 26/07, stipulato in data 14 dicembre 2007 tra la Delta s.p.a. e la "Gamma" s.a.s., e segnatamente:

- ARMADIO FRIGORIFERO E.RE PER BIBITE
- REFRIGERATORE ACQUA COMPLETO DI FILTRI
- SPACCAGHIACCIO
- ARMADIO FRIGORIFERO 700LT
- ARMADIO FRIGORIFERO BT
- LAVATOIO 180x70x82.2 VASCHE CON SGOCCIOLATOIO
- GRIGLIA PER VASCHE
- PENSILE
- TAGLIERE 70x40
- CAPP A 200 CM C/MOTORE CANALI E MONTAGGIO
- GRIGLIA PIETRA LAVICA
- CUCINA 6 FUOCHI A GAS, COMPLETA DI FORNO
- FRY TOP 80x70 A GAS SU MOBILE
- CANTINETTA PER VINI VERTICALE MOD. WINE
- FRIGGITRICE A GAS, VASCA UNICA 17 LT
- TRITACARNE GRATTUGGIA
- IMPASTATRICE 26 KG
- FORNO PER PIZZERIA 2 CAMERE
- CAPP A PER FORNO
- PRODUTTORE DI GHIACCIO 20 KG
- CASSETTIERA
- TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO 200x60x85
- TAVOLO LAVORO 180x70x85
- VETRINA CALDA A DUE RIPIANI
- VETRINA REFRIGERATA PER PIZZERIA 160x38
- KIT BACINELLE INOX
- FORNO A CONVENZIONE PER 10 TEGLIE
- SUPPORTO PER FORNO
- SPREMIAGRUMI ELETTRICO
- TAGLIAVERDURE

d) immobile in Taranto, alla via Puglia (catastalmente via Nave Puglia) civico OMISSIS, OMISSIS piano, formalmente intestato a F.C., (in catasto al foglio OMISSIS, particella OMISSIS, sub OMISSIS), a cui ordina di liberare immediatamente il predetto appartamento, disponendo, in caso di omissione, l'impiego della Forza Pubblica.

e) autoveicolo Fiat 500, 1.3 Multijet, tg. OMISSIS, concesso in leasing dalla Delta s.p.a. alla "Gamma" s.a.s. giusta contratto del 16 ottobre 2007, n. 21;

f) autoveicolo Mini Cooper, tg. OMISSIS, formalmente intestato a F.C.;

g) autoveicolo Chevrolet Spark, tg. OMISSIS, formalmente intestato a B.F., nato a OMISSIS il OMISSIS;

h) Conto corrente n. OMISSIS, intestato al sig. F.G., nato a OMISSIS il OMISSIS, presso la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (TA) ag. OMISSIS, con saldo positivo pari ad € 704,24; conto corrente n. OMISSIS, intestato alla società GAMMA SAS di F.C., presso Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, con saldo positivo pari ad € 51,70;

dispone la restituzione in favore di F.C., in qualità di rappresentante legale della "Gamma" s.a.s., dei seguenti veicoli:

Fiat Panda, tg. OMISSIS;

motociclo LML 125, tg. OMISSIS.

ordina la restituzione del veicolo Toyota Yaris, tg. OMISSIS, in favore di M.A.L., nata a OMISSIS il OMISSIS.

dispone la restituzione della carta di credito "Unicredit Card Plus", recante n. OMISSIS, intestata a L.G., residente in OMISSIS, non ulteriormente generalizzato;

delega per l'esecuzione del presente provvedimento, con facoltà di sub-delega, il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Taranto, i cui militari provvederanno, nello svolgimento delle operazioni, ad effettuare le annotazioni di legge presso i competenti uffici pubblici, ivi inclusa la Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile;

dispone che i militari delegati siano assistiti, ove necessario, dall'ufficiale giudiziario competente nello svolgimento delle operazioni di esecuzione del presente provvedimento;

ordina ai Conservatori dei Pubblici Registri di effettuare le relative iscrizioni, esonerandoli da qualsiasi responsabilità;

dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione del presente provvedimento agli uffici dell'Agenzia del Demanio competente per la provincia di Taranto, nonché all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e al Prefetto di Taranto.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, notificazioni ed ulteriori attività di rito.

Taranto, 03.02.2012

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Vilma GILLI)

IL GIUDICE EST.
(Dr. Simone ORAZIO)